1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, nº 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1º d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Nº 317

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 18 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Relazione del Consiglio de' ministri fatta per mezzo del suo Presidente a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in seduta del 24 ottobre ultimo intorno al riordinamento degli uffici dell'amministrazione centrale.

ALTEZZA REALE,

Negli ordinamenti dell'amministrazione del nuovo Regno ci è parso scorgere alcuni principali vizi che verremo brevemente accennando.

Prevale in certi ordini centrali la esagerazione del principio astratto della responsabilità individuale del ministro per tutti gli atti amministrativi, i quali si è voluto fingere che sieno fatti dal ministro, mentre che realmente non possono essere. Questa esagerazione d'un principio giusto ha scemato in pratica la responsabilità de' capi di amministrazione, ch'è garanzia più immediata e più efficace al buon andamento dell'amministrazione ordinaria.

Un secondo vizio è il difetto di consiglio in alcune amministrazioni, dove sono prese risoluzioni gravi per giudizio di un solo; ed in altre, il modo poco pratico e poco utile dell'ordinamento e dell'azione de'Consigli già costituiti.

D'onde in alcuni casi atti poco ponderati, ed in altri o troppo ritardo ed imbarazzo nell'azione governativa, od anche scemata responsabilità di chi è chiamato ad operare.

In parecchie materie finanziarie assai complicate e tali nella pratica loro applicazione da toccare svariati interessi e diritti privati, vi è per lo appunto difetto di consiglio. Nè intendiamo con ciò menomare la importanza del Consiglio di Stato, perchè facciamo allusione a quel consiglio intimo, quotidiano, immediato che tanto giova a dar luce e quindi forza all'azione, e che la precede senza ritardarla.

In altre amministrazioni per lo contrario la mole delle attribuzioni, o degli ordini consultivi è troppo grande o troppo complicata, e perciò impotente o poco efficace.

Un terzo vizio è in certi casi la molteplicità di alcune ruote che si sono introdotte nella macchina amministrativa, talvolta con l'intento di distribuire meglio gli uffici e renderli il più che si possa locali. Perciocchè l'esperienza ha chiarito che per molte materie, come sono, per esempio, quelle concernenti la contabilità dello Stato, una soperchia divisione complica e ritarda l'azione del Governo; ed infrange l'unità ch'è pregio prevalente soprattutto in fatto di conti e di maneggio di danari.

Si è del pari avvertito nell'amministrazione un altro inconveniente.

L'opera della intelligenza non essendo abbastanza distinta da quella delle braccia, perchè non le fu assegnata una parte propria, non frutta quanto dovrebbe, e lo spirito rimane quasi sopraffatto da un congegno che non risponde bene ai fini elevati che si propone l'amministrazione della cosa pubblica.

Nelle provincie lombarde e venete si era pensato a rimediare a questo inconveniente con la instituzione di due ceti d'impiegati, l'uno detto di *concetto*, l'altro di *ordine*.

Questa distinzione era troppo esclusiva, ed aveva perciò originato due specie di caste. È quasi soperchio fermarsi a porre in rilievo i danni di questa sistematica divisione. Il Ministero quindi ha posto mano a correggere da una parte il vizio della presente confusione, cercando di evitare dall'altra gl'inconvenienti della troppo assoluta distinzione.

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla sottoscrizione dell'A. V. R., in parte rimuove gli ostacoli che qualche legge o regolamento in vigore mette alla emendazione di quegli ordini che peccano ne' punti sopraddetti, ed in parte direttamente vi provvede.

E l'una cosa e l'altra fa ne'limiti permessi dalla legge del 28 giugno, e salva l'approvazione del Parlamento.

Si restringe perciò agli uffici dell'amministrazione centrale, nella quale sono presentemente comprese le direzioni generali e certi Consigli, ed a quelli che immediatamente ne dipendono come sono le prefetture, certe direzioni, e certi uffici scolastici amministrativi che corrispondono, senza intermedi coll'amministrazione centrale.

Se ne eccettui certe massime principali le quali rivelano come gli ordinamenti particolari delle varie amministrazioni debbano tendere a conseguire i primi due intenti esposti in questa relazione, cioè, quelli di accrescere la responsabilità de'capi di amministrazione, e cercare di migliorare il consiglio che debbe confortare l'azione amministrativa; quelle riforme che sono da fare mediante riordinamento o soppressione di uffici saranno compiute con decreti i quali verranno dietro al presente.

E questo e quelli sono diretti al conseguimento de'fini che furono sin dal cominciamento di quest'anno accennati dal Ministero in Parlamento, e che vennero con maggiori esplicazioni accolti dalla Commissione che la Camera elettiva deputava ad esaminare i provvedimenti finanziari.

La parte alla quale, siccome è detto, si provvede più direttamente è quella che concerne le persone.

Ad evitare da una parte le caste degl'impiegati e dall'altra la confusione del lavoro meccanico col lavoro intelligente, si è pensato di distinguere gl' impiegati di ordine superiore da quelli di ordine inferiore, senza chiudere a coloro ch'entrano in questo la facoltà di cimentarsi nelle prove dimandate a chi vuol entrare in quello.

E perchè questa facilità o non diventasse soperchia o non fosse tanto scemata da correre il rischio di renderla illusoria, si è cercato di evitare che dalla carriera superiore fossero esclusi, per effetto di troppi rigori, gl'impiegati nella inferiore, o che questi avessero da progredire illimitatamente una volta entrati in quella.

Avendo introdotto il posto di vice segretario, dove può giungere anche l'impiegato di mezzana abilità e trovarci un discreto aumento periodico di stipendio, si è fatto di questo posto un anello tra i due ordini, che però appartiene al primo, ed è come un posto d'onore per gli uni e d'inizio a più lucrosi e più onorevoli avanzamenti per gli altri.

Oltre di che evitando la formazione di uffici distinti per gl'impiegati de' due ordini; questi, così sotto l'aspetto burocratico, come sotto l'aspetto morale ed economico, si continueranno a considerare come componenti un corpo solo di cui è pregio e merito comune servire lo Stato con zelo e con onore.

Non è stata ultima cura del Ministero quella di procurare che il passaggio dal presente stato al nuovo non sia nè così istantaneo ed aspro che riesca troppo grave a coloro che sono in ufficio, nè così lento e scarso da ritardare di soperchio l'attuazione di provvedimenti reputati utili al miglioramento dell'amministrazione dello Stato.

Quando codesto passaggio sarà compiuto, e quando il natural corso delle cose avrà portato a' posti più alti individui fatti al nuovo sistema, allora sarà veramente praticabile il concetto finale a cui deve essere informata la sistemazione del lavoro amministrativo: il quale concetto è che la parte intellettiva, sia nella direzione, sia nella esecuzione degli atti amministrativi, venga confidata ad impiegati del Governo ne' due ordini stabiliti, e quella che quasi potrebbe dirsi puramente manuale, o che non essendo tale non è però costante e perenne, sebbene sia molto considerevole, venga disimpegnata da gente compensata secondo la prestazione del suo temporaneo lavoro.

Gli esami di concorso prescritti con varia misura per l'ammissione ad entrambi gli ordini d'impieghi, e richiesti per gli avanzamenti nei primi gradi della carriera superiore, sono garanzia di avere in questa persone intelligenti e meritevoli di salire a posti dove non possono ben sedere se non coloro i quali abbiano a principal titolo, per soprastare a' dipendenti, quello d'un merito sperimentato e riconosciuto; evitando così quella principalissima causa di disordine che consiste nel veder talvolta per sola ragione di tempo elevato a dirigere altri chi era appena acconcio a fare il suo còmpito sotto l'altrui direzione.

E perchè veramente a questi posti più elevati hanno da farsi strada non solamente coloro che meglio sanno le cose per pura cognizione astratta, ma che sanno praticarle e farle praticare, si è aggiunto all'esame, che potrebbe dirsi dottrinale, non solo un esperimento sulla parte pratica degli uffici a cui si vuol concorrere, ma anche, come prova di merito, l'attitudine mostrata col fatto nel disimpegno dell'ufficio precedente.

Altezza, ci ha riforme che, sotto modeste apparenze, sogliono riuscire di molto frutto nella loro applicazione; tali reputiamo quelle di cui sono posti i germi nel presente decreto: esse concernono la parte positiva ed attuale dell'amministrazione, e perciò escono dal dominio della teorica ed entrano in quello dell'arte.

Appariranno anche meno rilevanti, ma pur in pratica faranno ottima prova le poche aggiunte che nella seconda parte del decreto si fanno ai provvedimenti disciplinari già in vigore.

Nei grandi rivolgimenti politici avviene che i rapidi mutamenti nelle persone, le pretensioni smodate, i confronti non sempre ragionevoli, i dispetti personali, che sono uno dei tanti effetti degli attriti d'interessi spostati, e le subite ambizioni facilmente accese, ma non sempre soddisfatte, risvegliano ne' minori un certo spirito d'insubordinazione che si vuol confondere malamente col sentimento della libertà, e che sovverte l'amministrazione, sconcertando o rallentando la dipendenza gerarchica negli uffici, senza la quale la macchina della pubblica amministrazione diventa un' accozzaglia di ruote e di congegni in disordine, con grave discredito dell'autorità che ne rimane guasta e corrotta.

Questi tristi effetti cominciano a farsi avvertire ne'pubblici uffici in proporzioni abbastanza notevoli, perchè s'indugi a porvi riparo.

Oggi il paese ha brama di governo autorevole e forte — e nessun governo potrà esser tale se manca di forza e di autorità per tenere in assetto gli uffici suoi e per servirsi de'suoi agenti come strumenti efficaci ed operosi per ottenere il fine che si propongono coloro i quali vengono dal Re e dal paese preposti all'indirizzo della cosa pubblica.

Migliore distribuzione di responsabilità e di lavoro, ordinamento più razionale e più spedito, e disciplina più ferma e più sicura — ecco i fini che il Ministero intende che si possano raggiungere col presente decreto, il quale avrà il suo compimento negli altri che per ciascuno de' dicasteri saranno in seguito di questo preparati e sottoposti alla Sovrana sanzione.

Il numero 3306 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Consiglio dei ministri fatta per mezzo del suo presidente;

Veduto l'articolo 2 della legge 28 giugno 1866;

Volendo modificare le precedenti disposizioni legislative e regolamentarie in quelle parti che impediscono la riforma di alcune Amministrazioni centrali e prescrivere alcune norme principali che la preparono;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

Norme pel riordinamento amministrativo degli uffici.

Art. 1. Le Amministrazioni centrali e gli uffici che ora sono ordinati in direzioni generali, in Consigli od altrimenti, e quelle Amministrazioni che potrebbero in avvenire essere composte d'uffici centrali raccolti sotto un sol capo, potranno essere con decreti Reali, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, composte ed ordinate variamente fra loro, ed in modo diverso da quello prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1859, nº 3746, o da altre speciali disposizioni di legge.

Art. 2. Le direzioni generali e gli altri uffici generali che potranno essere sostituiti o aggiunti, faranno parte dell'Amministrazione centrale, ma non saranno considerati come costituenti uffici interni del Ministero, eccetto il caso che venga altrimenti stabilito sia nell'ordinameto generale di un Ministero, sia nell'ordinamento particolare di alcuno di codesti uffici.

Art. 3. Ai capi di Amministrazioni generali centrali, le quali non costituiscono uffici interni del Ministero, sieno denominati direttori generali o altrimenti, appartiene la trattazione di tutti gli affari a cui attendono gli uffici riuniti sotto la loro direzione.

Essi risolvono definitivamente gli affari di loro competenza, pei quali non è necessario che preceda volta per volta l'approvazione ministeriale e quelli la cui approvazione può per legge o regolamento essere delegata dal ministro, esclusi gli affari che il ministro riserva a se stesso.

Contro le risoluzioni dei capi suddetti si può sempre in via amministrativa presentare richiamo al ministro, al quale devono rispondere di ogni atto della loro Amministrazione.

Art. 4. Nelle Amministrazioni generali centrali potrà essere istituito per decreto Reale un Consiglio d'amministrazione composto del capo dell'amministrazione e di ufficiali superiori della medesima con titoli di consiglieri d'amministrazione, i quali sieno altresì preposti a reggere una parte dell'amministrazione centrale cui appartengono.

Nel decreto organico che istituisce un Consiglio d' amministrazione sarà pure stabilito in quali affari dovrà essere richiesto il suo parere.

Art. 5. Potranno pure essere ordinati in Consigli d'amministrazione od in altro modo i vari consessi già istituiti presso le Amministrazioni centrali, presieduti o dipendenti dai ministri.

Art. 6. Con Regio decreto saranno determinate le attribuzioni dei vari uffici che compongono ciascuna delle Amministrazioni generali centrali, ed il modo di esercitarle e di rispondere del loro esercizio.

Art. 7. I mandati pel pagamento delle spese ordinate dai capi d' Amministrazione centrale, saranno spediti sulla loro richiesta, e nel modo prescritto dal regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 8. Con decreto del ministro, a proposta del capo d'Amministrazione centrale, saranno approvati e resi eseguibili i contratti pei quali fu sentito, a norma dei vigenti ordini, il Consiglio di Stato.

Art. 9. Con regolamenti speciali e sanciti per decreti Reali saranno determinati gli altri affari che i vari capi d'Amministrazione dovranno presentare all'approvazione del ministro.

Art. 10. Con regolamento speciale per ciascun Ministero, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinati i casi in cui i capi delle Amministrazioni centrali dovranno udire il Consiglio di Amministrazione.

Un capo d' Amministrazione centrale potrà però consultare il Consiglio in qualunque altro caso.

Art. 11. Il parere del Consiglio sarà unito alle proposte dei capi d'Amministrazione negli affari pei quali occorre la decisione del ministro.

Art. 12. Alla fine d'ogni anno il Consiglio presenterà al ministro una relazione sull'andamento dei varii servizi, e sul risultato dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui provvedimenti fatti dall'Amministrazione o proposti al ministro.

Art. 13. Nei primi tre mesi di ciascun anno il capo dell'Amministrazione formerà il conto di Amministrazione dell'anno precedente, e lo trasmetterà al Ministero, col corredo dei documenti, delle spiegazioni ed osservazioni reputate opportune.

Questo conto comprenderà:

a) L'Elenco delle spese ordinate dal capo dell'Amministrazione ed approvato a sua proposta;

b) L'Elenco dei contratti, dai quali sieno derivate entrate o spese per lo Stato;

c) L'Elenco delle massime stabilite e delle istruzioni generali date entro l'anno;

d) Un prospetto dei mutamenti organici e dei movimenti seguiti nel personale coll'indicazione dei motivi, pei quali furono deliberati;

e) Un prospetto delle liti agitate coi risultamenti ottenuti, delle transazioni stipulate, delle transazioni e remissioni e delle dilazioni accordate;

f) Un Elenco degli agenti dell' Amministrazione che per fatti o per ommissioni colpevoli debbono rispondere dei danni arrecati all'erario pubblico, o a carico dei quali furono accertate deficienze di Cassa, o di materie, o irregolarità di gestione, dei procedimenti per tali cause iniziati e degli effetti ottenuti;

g) Un sommario delle relazioni periodiche degli ispettori alle Casse ed ai magazzini;

h) L'esposizione dei risultati conseguiti dalla applicazione delle leggi e dei regolamenti, segnatamente nella parte che concerne la riscossione delle pubbliche entrate.

Art. 14. Saranno trasmessi alla Corte dei conti, unitamente alle osservazioni che il ministro credesse aggiungervi, i conti d'amministrazione, di cui è detto nell'articolo precedente.

Ciascuno di questi conti sarà esaminato dalla Corte per ogni effetto legale nel senso del disposto dell'articolo 47 del regolamento 3 novembre 1861 (nº 302), e per averne ragione nella sua relazione annuale prescritta dall'articolo 31 della legge 14 agosto 1862 (nº 800).

Art. 15. Le precedenti disposizioni saranno applicate alle singole Amministrazioni centrali per quelle parti che le riguardano dal giorno in cui entreranno in vigore i decreti che le riordinano.

TITOLO SECONDO.

Ordini, gradi e disciplina degli ufficiali delle Amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti.

CAPITOLO I. — *Ordini e gradi degli impiegati delle Amministrazioni centrali.*

Art. 16. I pubblici impieghi nelle Amministrazioni centrali e negli uffici immediatamente dipendenti si distinguono in impieghi di ordine superiore e di ordine inferiore.

Gli impiegati dei due ordini prendono il nome di:

Commessi.
Primi commessi.
Volontari.
Vice segretari.
Segretari.

Sopra i segretari vi sono capi di sezione, capi di divisione ed altri impiegati preposti a più uffici riuniti o ad una intera amministrazione generale.

Nei quadri organici delle varie amministrazioni saranno designate le qualità e le attribuzioni di questi ufficiali.

Ogni loro grado potrà pure essere diviso in classi.

Nei Ministeri e nelle Amministrazioni generali possono esservi Consigli, ispettori centrali ed ispettori generali dipendenti direttamente dal ministro.

Art. 17. Aspirano agli uffici d'ordine superiore i volontari, e vi appartengono i segretari e tutti gli altri ufficiali che sono sopra di essi.

Si preparano agli uffici d'ordine superiore i vice segretari.

Appartengono all'ordine inferiore i commessi e i primi commessi.

Art. 18. I commessi sono di tre classi con lo stipendio di lire 1,200, di lire 1,500, e di lire 1,800.

I primi commessi hanno lo stipendio di lire 2,000 che si accresce di lire 200 per ogni cinque anni di servizio; e non potrà diventar maggiore di 2,600 lire.

I volontari non hanno stipendio.

I vice segretari hanno lo stipendio di 2,200 lire, e restando più di cinque anni in ufficio senza promozione godono di un aumento di 250 lire, e dopo altri cinque anni di un altro aumento di 350 lire.

I segretari sono di due classi, con lo stipendio rispettivamente di 3000 e di 3500 lire.

Nei quadri organici che, conforme a ciò che è disposto all'art. 16, designeranno la qualità e le attribuzioni degli ufficiali che sono sopra i segretari, saranno indicati gli stipendi di cui essi ufficiali possono essere provveduti; e questi stipendi potranno da 4000 lire crescere sino ad 8000 pel grado più alto.

Ai componenti i Consigli di cui agli articoli 4 e 5 potrà essere assegnato stipendio ed indennità, ovvero sola indennità, o solo stipendio, da stabilire co'decreti organici speciali.

Art. 19. I commessi entrano in ufficio per nomina ministeriale, dopo aver dato prova con esame di concorso, di avere buona calligrafia, di conoscere l'aritmetica, gli elementi della geografia, i fatti principali della storia nazionale, le disposizioni dello Statuto, e di sapere scrivere una breve e corretta composizione. — Dovranno inoltre, secondo i casi, mostrarsi atti a tenere i registri, formare specchi statistici, e fare simili altri lavori.

Non si ammettono commessi che abbiano meno di 18 anni di età, o più di 30, e che non provino la loro buona condotta precedente.

Art. 20. L'ammissione all'impiego di volontario ha luogo per esame di concorso con esperimento scritto ed orale, sulle materie letterarie e sulle parti teoriche e applicate, delle discipline relative all'ufficio.

A parità di merito sono considerati come titoli di preferenza per l'ammissione i diplomi universitari, gli scritti pubblicati, i servizi resi all' amministrazione, ed il pubblico insegnamento professato con onore.

Prima di 18 anni di età, e dopo 28 non si può essere ammessi come volontari.

Per l'ammissione è necessaria anche la prova della buona condotta.

Art. 21. I volontari dopo due anni dalla loro ammissione possono concorrere al posto di vice segretario.

Scorsi i due anni, i volontari, qualunque sia la loro anzianità relativa, sono ammessi a concorrere; e sono pure ammessi con loro al concorso i commessi e primi commessi, purchè siano rimasti più di tre anni in ufficio.

Gli esami per vice segretario si fanno sopra un programma da determinarsi con decreto Reale da ciascun Ministero.

Nel concorso si terrà conto delle prove di assiduità, zelo e perizia mostrata dai concorrenti nell'adempimento dell'uffizio.

Un quinto del numero dei punti di cui dispone ciascun esaminatore è destinato ad esprimere il voto su questi speciali requisiti di merito.

Art. 22. I volontari che non ottengono il posto di vice segretario, se sono dichiarati non idonei, escono d'ufficio, o possono essere nominati commessi, se hanno i necessari requisiti.

Se sono dichiarati idonei ed hanno inoltre i requisiti necessari alla nomina di commesso, hanno diritto di preferenza per essere nominati ai posti di commesso di 3ª classe vacanti.

I commessi dichiarati non idonei perdono il diritto di provarsi in altri concorsi.

Art. 23. I posti di segretario di 2ª classe si conferiscono per concorso di esame tra' soli vice segretari che saranno stati almeno un anno in ufficio.

Art. 24. I posti di capi sezione, di divisione e di ufficiali di ordine più elevato, e quello di ispettore generale sono conferiti per merito, ed a libera scelta sulla proposizione dei ministri, la quale pei capi delle amministrazioni generali sarà deliberata in Consiglio dei ministri.

Art. 25. Gli impiegati dell'amministrazione centrale possono essere traslocati nelle amministrazioni dipendenti e viceversa, secondo le regole e nei limiti che saranno indicati negli speciali regolamenti organici approvati con decreti Reali.

Nulla è innovato per il Ministero di grazia e giustizia rispetto alle disposizioni vigenti in conformità della legge sull'ordinamento giudiziario 16 dicembre 1865, nº 2626, e del relativo regolamento generale.

I membri del Corpo diplomatico e consolare, i magistrati, gli insegnanti, ed in genere gli ufficiali militari e civili, possono essere chiamati ad esercitare funzioni temporanee nell'amministrazione centrale da cui dipendono. — Essi conserveranno il loro stipendio durante la loro nuova destinazione, ed avranno le indennità a norma dei regolamenti di ciascun Ministero.

In alcuni servigi speciali, pe' quali l'ordine e la qualità degli uffici il consenta, potrà formarsi un ruolo unico tra gli uffici centrali e quelli immediatamente dipendenti.

Gli esami di concorso ed i requisiti per gli uni e gli altri uffici saranno in questo caso identici.

CAPITOLO II. — *Sanzioni disciplinari degli impiegati delle amministrazioni centrali, e degli uffici da esse immediatamente dipendenti.*

Art. 26. Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati delle amministrazioni centrali e degli uffici da esse immediatamente dipendenti sono:

1º La censura;

2º La sospensione da 15 giorni a sei mesi con perdita di tutto lo stipendio, o di parte di esso;

3º La revoca dall'ufficio;

4º La destituzione con perdita della pensione.

Art. 27. La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e si dà per iscritto dal ministro. È notificata a tutti gli ufficiali del Ministero con un ordine del giorno, e n'è fatta notazione nei registri del personale.

Art. 28. La sospensione è ordinata per decreto ministeriale.

La revoca e la destituzione dal servizio sono ordinate per decreto Reale.

Art. 29. Incorre nella censura, e pei casi più gravi nella sospensione:

1° Chi non attende con diligenza all'ufficio e non osserva l'orario e la disciplina.

2° Chi non tiene una condotta morale lodevole.

3° Chi manca al segreto negli affari d'ufficio.

4° Chi censura pubblicamente gli atti de'suoi superiori e quelli dell'amministrazione cui appartiene.

5° Chi è condannato ad una pena correzionale quando il fatto che la produsse non sia tale da meritare la revoca dall'ufficio o la destituzione.

Art. 30. È punito con la revoca dall'ufficio:

1° Chi trascura per abito i doveri di quello.

2° Chi persiste nelle mancanze che provocarono la sua sospensione.

3° Chi propala dolosamente i provvedimenti dati o le informazioni avute.

4° Chi manifesta pubblicamente opinioni contrarie alle leggi fondamentali dello Stato od irreverenti al Re, alla Famiglia Reale ed alle Camere legislative.

5° Chi spinge la censura di cui al § IV dell'art. 29 sino al disprezzo e allo scherno.

Art. 31. Incorre nella pena della destituzione cogli effetti stabiliti dall'art. 22 della legge sulle pensioni:

1° Chi è condannato a qualche pena criminale quando anche non fosse aggiunta alla condanna la interdizione dai pubblici uffici.

2° Chi è condannato ad una pena correzionale per reato di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, od attentato ai costumi.

3° Chi commette dolosamente mancanza di riserva che porti altrui pregiudizio.

4° Chi manca contro l'onore.

5° Chi accetta doni o partecipa a lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare o dai suoi mandatari.

CAPITOLO III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 32. L'attuale ordinamento degli impiegati delle Amministrazioni centrali si andrà gradatamente modificando nel modo che sarà detto qui appresso sino a che non si sarà intieramente convertito in quello stabilito col presente decreto.

Art. 33. Fra due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i volontari e gli applicati di qualunque classe dovranno dichiarare se intendono essere ascritti all'ordine superiore o all'inferiore.

Coloro che dichiarano di voler appartenere al secondo dei due ordini, saranno classificati tra commessi o primi commessi, secondo il loro stipendio e la loro anzianità.

Quelli che intendono di essere ascritti all'ordine superiore, se applicati di 1ª classe faranno entro due mesi l'esame per vice segretari; se applicati di 2ª, 3ª o 4ª faranno nei casi di vacanza, l'esame di concorso pe'posti di vice segretario; ed i volontari saranno chiamati a concorrere pei posti medesimi, dopo il collocamento degli applicati.

I concorrenti i quali non riportano i tre quarti de' punti di cui dispongono gli esaminatori, se sono volontari escono dall'Amministrazione; se applicati di 4ª, 2ª o 3ª classe, diventano commessi; se applicati di 1ª classe, diventano primi commessi.

Avverrà immediatamente il medesimo di quei volontari o di quelli applicati che non concorrono, e di quelli che dichiarono non volersi esporre al concorso.

In questa ultima ipotesi i volontari per diventare commessi dovranno provare di avere i requisiti necessari.

Gli applicati che diventeranno commessi, perchè dichiarati non idonei negli esami di concorso, non saranno più ammessi a concorrere ai posti di vice segretari: ma vi saranno ammessi coloro che scelgono volontariamente di essere ascritti all'ordine inferiore purchè quando si presenteranno al concorso abbiano tre anni di servizio, computandoli dalla prima nomina ad applicato.

Art. 34. Quando la conversione dell'ordine attuale nel nuovo si sarà compiuta, il numero degli impiegati dell'ordine superiore sarà con nuovi quadri organici ridotto al numero che l'esperienza chiarirà strettamente necessario; e così pure dei commessi e primi commessi, assegnando a ciascuna amministrazione una somma per ispesa di scrivani o giornalieri che potranno essere chiamati secondo il bisogno, e pagati in ragione del temporaneo lavoro.

Art. 35. Gli stipendi dei quali sono presentemente provveduti coloro che per effetto della immediata applicazione di questo ordinamento e non degli esami da esso introdotti, sono chiamati ad occupare posti meno retribuiti, saranno conservati *ad personam* col titolo e con gli oneri del posto precedentemente occupato, sino a che l'impiegato non venga promosso o chiamato ad altro ufficio.

Gli applicati di 1ª classe che volontariamente e per l'effetto dell'esame prescritto diventino primi commessi conservano lo stipendio di lire 2200, ma non godranno dell'aumento di altre 200 lire se non dopo dieci anni dacchè furono nominati applicati di 1ª classe, ed in ogni modo dopo 5 anni dalla loro nomina a primi commessi.

CAPITOLO IV.

Articolo unico. Le leggi ed i regolamenti precedenti sono derogati in tutte le parti che non concordano con le disposizioni comprese nel presente decreto, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

RICASOLI.

Relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re, in udienza del 4 novembre 1866, intorno al nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

ALTEZZA REALE,

La Sottocommissione parlamentare incaricata di riferire sulle riforme e sulle economie da introdursi nelle Amministrazioni dello Stato e nei rispettivi bilanci, propose riguardo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti che le nove divisioni, compreso il gabinetto del ministro, in cui sono ripartiti i suoi servizi, fossero ridotte a cinque: la 1ª degli affari civili, la 2ª degli affari penali, la 3ª del personale, la 4ª degli affari diversi, la 5ª dei culti, oltre il gabinetto del ministro. Ordinate così le materie, ed applicato ad esse un personale intelligente ed operoso, la detta Commissione ritenne che il Ministero della giustizia potesse con soli 120 impiegati compiere il servizio centrale, e fare sul medesimo un'economia di lire 100,000.

Il nuovo ordinamento che ho l'onore di sottoporre all'appovazione di V. A. R., non solo realizza le proposte di quella Commissione, ma le supera notabilmente. Per esso il Ministero è ripartito in quattro divisioni, soppresso il gabinetto; il numero degli impiegati è ridotto a 116; l'economia che si ottiene, eccede di molte migliaia di franchi la somma di lire 100 mila.

Io mi sono accinto a questo lavoro di riforma e di economia con piena fiducia di buon esito. Se la deferenza dovuta al voto espresso dalla Rappresentanza nazionale mi obbligava a studiare con premura e coraggio la soluzione del problema per soddisfarvi, le cognizioni personali che io ho acquistato nei miei rapporti colle pubbliche Amministrazioni, mi avevano persuaso che una riforma era indispensabile pel migliore governo della cosa pubblica, e che questa riforma doveva necessariamente produrre per ragione di sistema un risparmio alle finanze dello Stato.

Fu detto e ripetuto che la piaga principale delle nostre Amministrazioni è la *burocrazia;* se con questa parola, la quale diede luogo ai più violenti attacchi, alle più acerbe censure, si vuole intendere uno stuolo d'impiegati più o meno adatti al compito del loro uffizio, fra i quali il lavoro si divide e si suddivide, la trattazione degli affari si complica, onde si ritarda la spedizione di essi, e viene spesso a mancare una direzione intelligente e quindi la risponsabilità, vuolsi riconoscere che l'accusa è in parte fondata. Dove bastano i pochi ma buoni, i molti se mediocri sono insufficienti.

Fin dai primi giorni che ho preso ingerenza nel Ministero della giustizia, due fatti richiamarono specialmente la mia attenzione, dei quali mi permetta l'A. V. di ragionare brevemente.

Questo Ministero, ad esempio degli altri, è ripartito in divisioni: esse a loro volta in sezioni per la diversa natura degli affari. Il capo della divisione, visti sommariamente gli affari a questa pervenuti dal segretario generale, li assegna per ragione di competenza ai suoi capi sezione, i quali ne fanno poi distribuzione agli impiegati da loro dipendenti. L'impiegato incaricato della trattazione di una pratica, se vi trova difficoltà, si rivolge per direzioni al suo capo sezione; avviene sovente che il capo sezione non reputandosi in grado di poter dare una soluzione, sottopone questa al capo della divisione, il quale a fronte del dubbio elevato da due funzionari stima conveniente di conferirne prima col ministro o col segretario generale che lo rappresenta. In tali casi, non rari, la pratica che dal segretario generale era passata al capo della divisione competente, dal capo divisione al capo sezione, e da questo all'impiegato subalterno, ritorna là d'onde era partita senza che nulla siasi fatto o risoluto.

Da ciò due grandi inconvenienti: un ritardo sovente dannoso nella spedizione degli affari, prodotto dal complicato meccanismo dell' ordinamento burocratico; un accentramento soverchio di studio speciale degli affari nel funzionario, che per ragione del suo uffizio dovrebbe averne soltanto l'alta direzione generale. Le quali cose mi persuasero, e con me furono persuasi coloro che studiarono il progetto del nuovo ordinamento, che le sezioni, se possono essere un mezzo utile di ripartizione degli affari nei centri di amministrazione economica, dove il lavoro abbonda per la quantità, sono un fuor d'opera nel Ministero della giustizia, dove il lavoro è grande ed importante per la qualità. Gli affari attribuiti alla competenza del medesimo riguardano principalmente gli ordinamenti legislativi in materia civile, penale e giudiziaria, i trattati internazionali per quanto concernono il diritto pubblico esterno ed interno dello Stato, le quistioni che possono sorgere nell' applicazione della legge quando interessino l'ordine pubblico o le Amministrazioni, le relazioni colle autorità giudiziarie e specialmente coi funzionari del Pubblico Ministero per l'esecuzione della legge, i rapporti dello Stato colla Chiesa e colle altre Comunioni religiose, e l'alta polizia ecclesiastica che secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico spetta al Capo dello Stato. La divisione stessa che tratta del personale ha un'importanza particolare pel Ministero della giustizia, imperocchè trattasi di scegliere convenientemente coloro che sono chiamati a giudicare della vita e della libertà, dell'onore e delle sostanze dei cittadini. Quindi, se per la natura del lavoro che si accentra nel Ministero della giustizia non è in alcun modo richiesta l'istituzione delle sezioni, per la natura stessa però degli affari è necessario che gl' impiegati siano distinti per capacità, esperienza e dottrina. E qui viene in acconcio accennare l'altro fatto che richiamava, come sopra ho detto, la mia attenzione.

Il ripartimento delle divisioni in sezioni, alle quali è preposto un capo con impiegati subalterni, porta un numero eccessivo di funzionari, tra i quali suolsi frazionare il lavoro. Ma essendo numerosi gl' impiegati, la proporzione degli stipendi loro assegnati deve discendere in ragione contraria del loro numero, se non si vuole aggravare di troppo l' erario. La prima conseguenza di questo fatto, necessario economicamente in tale meccanismo amministrativo, è di dover subire impiegati spesso inesperti od incapaci. I laureati distinti per scienza legale trovano maggiore allettamento nell'esercizio del patrocinio e delle funzioni giudiziarie, dove maggiore è il lucro, più brillante la carriera. Al Ministero rimangono i mediocri che non hanno speranza di riuscire bene altrove, e quei giovani avvocati, che, bisognevoli di un modico stipendio, vengono a compiere nel Ministero un tirocinio che loro servirà poi di titolo a percorrere i gradi dell'ordine giudiziario. Però è strano che siano chiamati a coadiuvare il ministro guardasigilli nei lavori legislativi, nelle risoluzioni più ardue del diritto pubblico e privato, nelle direzioni che si danno alle autorità dipendenti per l'esatta osservanza della legge, coloro che mancano tuttavia della capacità e dell'esperienza necessaria per interpretarla ed applicarla, e che perciò non hanno titoli sufficienti per essere ammessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Un'altra conseguenza non meno dannosa al servizio e al decoro del corpo, si è che essendo tenue lo stipendio assegnato alla maggioranza degl'impiegati, e dovendo essi provvedere ai bisogni della vita in una città capitale, dove è sempre elevato il costo dei viveri e delle pigioni, lo stipendio non basta ai medesimi per sopperirvi. Onde accade che molti lavori che si dovrebbero compiere nell' orario d' uffizio, si trova mezzo di farli apparire come lavori straordinari per ottenere una gratificazione, che pregiudica alla dignità del pubblico funzionario; e ciò non bastando, si mettono avanti condizioni miserabili di famiglia al fine di ottenere un'elemosina a titolo di sussidio, per modo che la concessione dei sussidi si può dire eretta in sistema nelle Amministrazioni. Questo sconcio deve cessare; e cesserà necessariamente quando pochi essendo gl'impiegati e convenientemente retribuiti, il bisogno viene a mancare, e la domanda di un sussidio potrebbe ritenersi come ragionevole motivo a dubitare della buona condotta dell'impiegato.

Ho accennato che per effetto dell'attuale ordinamento del Ministero gli impiegati riescono inferiori alla loro missione; nondimeno sono lieto di potere attestare che vi hanno molte onorevoli eccezioni. Però, se queste eccezioni diminuiscono in parte gli inconvenienti che potrebbero altrimenti verificarsi nel servizio, non li tolgono tuttavia compiutamente ed altri invece ne producono. Non li tolgono compiutamente, dovendosi talvolta per la quantità relativa dei lavori importanti chiamare dalla magistratura funzionari in missione presso il Ministero, affinchè suppliscano all'insufficienza altrui, con un'indennità che aumenta le spese della pubblica finanza. Producono altri inconvenienti, perchè occorre sovente di non tener conto delle competenze dei diversi uffizi del Ministero per la conveniente trattazione degli affari. Ma turbata, anche soltanto di fatto, la competenza di ciascun uffizio, segue necessariamente uno spostamento di lavoro, e quindi un disordine più o meno grave nella regolarità del servizio, oltre le gelosie che un tale fatto non tralascia di produrre.

Riconosciuta pertanto l'opportunità di sopprimere le sezioni e la necessità di aver impiegati non numerosi, ma abili, il nuovo ordinamento del Ministero della giustizia si presentava facile, come quello che pel ripartimento degli affari ha confini certi e naturali nelle materie stesse che gli sono attribuite, e per l'organico degli uffizi, le condizioni di capacità e il grado dei funzionari, trova un riscontro altresì naturale nell'ordine giudiziario.

Il Ministero è attualmente composto del segretariato generale, della direzione generale dei culti, di un gabinetto del ministro e di otto divisioni: due divisioni per gli affari di culto (1ª e 2ª); una divisione per gli affari legislativi (3ª); due divisioni per il personale del Ministero e giudiziario (4ª e 5ª); una divisione per gli affari civili (6ª); una divisione per gli affari penali (7ª); una divisione per la contabilità attiva e passiva e dell'archivio (8ª).

Quanto al segretario generale che rappresenta il ministro e firma pel medesimo, tenuto conto della missione che egli deve compiere e della posizione che gli è fatta nel Ministero della giustizia, occorreva di meglio determinare colla denominazione stessa le funzioni amministrative e non politiche che gli sono attribuite, e di elevarne il grado, affinchè meglio rispondesse alle esigenze del servizio.

La Sottocommissione parlamentare anzidetta notava giustamente che « i ministri italiani amministrano troppo, onde il più delle volte debbono dimenticare di essere uomini politici, senza che possano provvedere efficacemente all'amministrazione ». Però questa ingerenza soverchia, apparente o reale, deriva non solo da ciò che tutte le amministrazioni centrali in Italia fanno parte integrante dei Ministeri, ma ancora da questo che col cambiamento dei ministri, frequente nel regime costituzionale, cambiano spesso gli alti funzionari preposti alla direzione amministrativa di ciascun Dicastero; e dandosi quindi ai detti funzionari un carattere politico che li vincola più alla persona del ministro che all'amministrazione, si viene per tal modo a far riflettere su questa come predominante la personalità del ministro stesso. Ma nelle materie amministrative, come avviene in quelle giudiziarie, i casi non sono precisamente regolati e definiti dalla legge; che anzi ciascuna materia non trova generalmente nella legge, che la regola, i casi speciali espressamente contemplati. L'applicazione pratica ha per uffizio naturale di supplire in questo alla legge che procede con regole generali; onde le tradizioni sono nell'ordine amministrativo ciò che la giurisprudenza è nell'ordine giudiziario. Se le tradizioni non sono osservate, succede necessariamente la diversa applicazione delle stesse regole a casi identici o analoghi; e siccome negli ordini amministrativi, per la maggiore influenza del principio politico essenzialmente vario ed innovatore, non si trovano le garanzie che risiedono nell'indipendenza e nell'immobilità dell'ordine giudiziario, ne segue che, manomesse le tradizioni, viene a queste sostituito l'arbitrio dei funzionari. Quindi la necessità di separare nella persona del ministro l'ufficio politico da quello amministrativo; perciò la convenienza di togliere ogni carattere politico al funzionario che lo rappresenta nelle funzioni amministrative, e di rendere il posto di questo funzionario affatto estraneo al cambiamento dei ministri. Abbandonata pertanto la denominazione di *segretario generale*, la quale accenna principalmente a vincoli e rapporti colla persona del ministro, fu adottata quella di *direttore generale* che più si riferisce al concetto dell'amministrazione.

Occorreva inoltre, come fu accennato, di elevare il grado del detto funzionario affinchè meglio rispondesse alle esigenze del servizio. Vuolsi notare che le relazioni del ministro guardasigilli colle autorità giudiziarie hanno luogo principalmente coi primi presidenti di Corte e coi procuratori generali. Le direzioni che il segretario generale dà a nome del ministro, la corrispondenza che egli mantiene coi capi dell'ordine giudiziario, richiedevano che non fosse collocato in un grado inferiore a quello dei procuratori generali di Corte d'appello. Ragioni di servizio concorrevano allo stesso scopo. Finora l'esperienza ha dimostrato che i distinti funzionari, i quali si accingono a sostenere il grave uffizio di segretario generale nel Ministero della giustizia, e ad assumere la grande responsabilità che va unita al medesimo, ciò fanno in vista, non dei vantaggi immediati che può offrire lo stesso posto, ma dei vantaggi mediati che per esso si possono conseguire passando col tempo ad altra carica più eminente per grado e per stipendio, e più tranquilla per la natura delle funzioni. Ma i cambiamenti nelle amministrazioni, e specialmente di coloro che sono preposti alla direzione delle medesime, portano sempre un turbamento più o meno lungo nell'ordine e nella speditezza degli affari. Per evitare questo inconveniente, che col ripetersi frequentemente riesce gravissimo, sarebbe stato necessario di stabilire che il posto di segretario generale fosse tale per se stesso da allontanare il desiderio di abbandonarlo per un altro posto. Ma ragioni di economia persuasero di non fare per ora alcuna innovazione, tenuto conto delle attuali strettezze delle finanze dello Stato: giova tuttavia sperare che l'accennata riforma, così utile e necessaria al miglior governo della cosa pubblica, sarà in tempo non lontano attuata.

Riguardo alla direzione generale dei culti appena occorre notare, che dopo la recente legge di soppressione delle Corporazioni religiose, colla quale fu istituita una amministrazione speciale pel fondo del culto, essa diviene affatto inutile. Le materie attinenti all'ordine amministrativo che fanno parte delle attribuzioni conferite alla detta direzione, passano transitoriamente all'amministrazione pel fondo del culto; e colla legge che provvederà definitivamente sull'asse ecclesiastico i relativi diritti dovranno consolidarsi nei privati. Tale è il concetto che deve prevalere specialmente nel regime costituzionale, se il Governo non vuole farsi amministratore delle cose che non gli appartengono, e disconoscere l'assioma che i migliori amministratori sono sempre gl'interessati. Quindi è che nella detta materia al Ministero spetterà soltanto un'alta direzione, finchè sussiste l'accennata amministrazione, e un'alta sorveglianza dopo cessata la medesima. Rimangono inoltre al Ministero i rapporti colla Chiesa e colle altre Comunioni religiose, la tutela e l'esercizio di quei diritti che alla Corona per diritto pubblico dello Stato competono sui benefizi e sulle altre istituzioni ecclesiastiche. A tale compito basta una sola divisione, in luogo delle due ora esistenti.

Il gabinetto, come uffizio destinato alla trattazione degli affari segreti o che per la loro specialità il ministro intenda avocare a sè, non ha ragione di sussistere. Il segreto è un dovere di tutti gli impiegati del Ministero; se vi ha timore che gli uffizi ordinariamente competenti per ragione di materia abbiano impiegati proclivi a violarlo, devesi provvedere rimovendo il pericolo col cambiamento degli impiegati medesimi. In quei casi speciali poi, nei quali sia necessario o conveniente che la conoscenza di alcuni affari non entri nella sfera che va successivamente allargandosi degli impiegati subalterni, onde sorge naturalmente il pericolo che qualche notizia trapeli fuori senza probabilità di poter colpire l'impiegato imprudente od infedele, il capo dell'uffizio può rimuoverlo trattando egli stesso la pratica e prendendo le altre cautele che sieno opportune. Quanto agli affari che il ministro sia per avocare a sè, egli può trattarli direttamente incaricando dell'esecuzione il capo dell'uffizio competente, senza che per ciò si richieda un capo di gabinetto. Vuolsi poi notare che la competenza speciale del gabinetto nei termini sopra espressi produce, secondo le diverse circostanze, due conseguenze opposte, ma sempre dannose: od un accentramento indebito di affari, per cui il gabinetto, soverchiando, usurpa le attribuzioni degli altri uffizi; od una posizione oziosa agli impiegati che ne fanno parte, quando, osservata la competenza ordinaria degli uffizi, il gabinetto viene a mancare quasi assolutamente di lavoro. Non si contesta che presso il ministro possa esservi un funzionario di sua confidenza, specialmente incaricato di quella corrispondenza che riguarda più la persona del ministro che il Ministero; ma per il disimpegno di questo delicato incarico basta un segretario particolare, e non occorre un gabinetto con più impiegati. Quindi il gabinetto fu soppresso, lasciando al ministro la facoltà di nominarsi, ove creda, un segretario particolare.

Venendo alle altre sei divisioni che attualmente dipendono dal segretariato generale, si riscontra primieramente una divisione legislativa che concentra in sè, oltre lo studio per la compilazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile, penale e giudiziaria, anche le quistioni attinenti alle medesime, i trattati internazionali e la statistica civile e penale. Questa divisione fu istituita nell'ultimo periodo in cui si compieva l'unificazione legislativa del Regno, al fine di provvedere con unità di direzione agli straordinari bisogni che accompagnavano e seguivano dappresso la detta unificazione. Questo periodo essenzialmente transitorio, che poteva allora giustificare l'opportunità di un'apposita divisione legislativa, è cessato e con esso deve cessare la divisione medesima. Del resto anche qui, come fu già osservato, la ragione trova limiti certi e naturali di attribuzioni, distinguendo fra le materie civili e le penali. Siccome alle divisioni *civile* e *penale* ora esistenti appartiene la trattazione in genere degli affari ordinari che hanno rapporto coll'uno o coll'altro ramo di legislazione, così deve loro spettare rispettivamente lo studio per la compilazione dei relativi progetti di leggi e dei regolamenti, per la stipulazione dei trattati internazionali, la risoluzione delle quistioni che sorgono nell'applicazione delle leggi e la formazione della statistica giudiziaria. Soppressa pertanto la divisione legislativa, le materie già attribuite alla medesima vengono ripartite tra le due divisioni *civile* e *penale* in ragione della diversa loro natura, e si ritorna così all'ordinamento precedentemente stabilito.

Rimane a parlare delle altre tre divisioni in cui è distribuito attualmente il servizio del Ministero, e che sono le due divisioni del *personale* e la divisione della *contabilità attiva e passiva.*

Quanto alle due divisioni del personale, si nota che l'una tratta del personale del Ministero, della magistratura giudicante e del Ministero Pubblico, e l'altra tratta del personale delle cancellerie e segreterie, degli uscieri ed inservienti. La materia è però la stessa, quantunque siano diversi i funzionari ai quali si riferisce la trattazione di essa; le due divisioni devono quindi essere insieme riunite. Mentre si stabilisce per tal modo una competenza meglio delineata per ragione di materia, si ottiene un'economia ed una semplificazione nel servizio, inquantochè, siccome sono strette e continue le relazioni che passano tra la magistratura giudicante, le cancellerie e gli uscieri, tra il Ministero Pubblico, le sue segreterie e gli inservienti, così frequenti sono i rapporti che passano nella trattazione del rispettivo personale.

La divisione della contabilità attiva e passiva deve pur essa cessare, e le sue attribuzioni devono essere trasfuse per connessione di materia nella divisione del personale, imperocchè le medesime per una parte riguardano atti che sono la conseguenza di quelli che si compiono nella divisione stessa del personale. Ma le attribuzioni della detta divisione riguardano per un'altra parte gli affari di contabilità degli uffizi dipendenti dal Ministero, e specialmente delle cancellerie giudiziarie (per cui non si è ancora provveduto, ma devesi provvedere con nuove disposizioni che accentrino un tale ramo di servizio presso il Ministero che vi è principalmente interessato), è necessità di conservare per ora l'accennata divisione al fine di non cumulare in quella del personale un lavoro soverchio e d'indole affatto particolare.

Riepilogando le cose superiormente accennate, si conchiude che l'ordinamento del servizio pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti viene a svolgersi naturalmente nelle seguenti divisioni — *degli affari civili* — *degli affari penali* — *dei culti* — *del personale, della contabilità ed economia.* — Vi ha inoltre un *segretario particolare del ministro* — temporaneamente una *divisione di contabilità.*

Quanto alla gerarchia dei funzionari e all'organico del servizio in ciascuna divisione, fu sopra avvertito che il Ministero aveva un tipo su cui modellarsi nell'ordinamento giudiziario. In questo, si voglia considerare la magistratura giudicante o il Pubblico Ministero, i funzionari vanno distinti in due ordini separati. Accanto ai giudici vi sono impiegati di cancelleria, accanto agli uffiziali del Pubblico Ministero vi sono impiegati di segreteria. Spetta ai primi la parte direttiva, il lavoro legale e di concetto; spetta ai secondi il lavoro d'indole amministrativa e la parte di esecuzione. Applicando questo criterio, doveva adottarsi una distinzione analoga tra i funzionari del Ministero, separandoli in due ordini distinti, corrispondente l'uno ai funzionari della magistratura, corrispondente l'altro agli impiegati delle cancellerie e segreterie.

A ciascuna divisione, come avviene negli uffizi del Pubblico Ministero, è preposto un capo con alcuni collaboratori, incaricati della trattazione degli affari legali e di concetto sotto la sua direzione, e chiamati a sostituirlo nel caso di mancanza o impedimento. I detti collaboratori sono chiamati capi sezione. Questa denominazione non corrisponde veramente al loro uffizio, poichè le sezioni essendo soppresse nel nuovo ordinamento, i medesimi non hanno alcuna sezione da reggere. Ma l'uniformità di sistema riguardo ai gradi degli impiegati, sul quale pel decreto del 24 scorso ottobre è forza di ordinare le diverse amministrazioni centrali per evitare confusioni e mantenere anche in certi confini la proporzione degli stipendi, rese necessario di accettare quella denominazione, ancorchè essa non rappresenti nel Ministero della giustizia la realtà delle cose. I segretari di 1ª classe sussidiano i capi sezione di 1ª e 2ª classe nella trattazione degli affari legali e di concetto.

Accanto ai detti funzionari che appartengono all'ordine corrispondente a quello della magistratura è costituito, come parte integrante di ciascuna divisione, un uffizio composto di un capo sezione di 3ª classe, di segretari, vice segretari, primi commessi e commessi, che appartengono all'ordine corrispondente ai funzionari delle cancellerie e segreterie. Questo capo sezione di terza classe tratta esso medesimo e distribuisce agli impiegati dipendenti gli affari di minore importanza o d'ordine, e sorveglia l'esecuzione delle copie, la tenuta dei protocolli e dei registri, e le altre operazioni accessorie, affinchè il servizio proceda con regolarità e speditezza. I segretari di seconda classe e i vice segretari sussidiano i capi sezione di terza classe nella trattazione degli affari, e compiono quegli altri lavori che loro vengono affidati. I primi commessi e commessi sono specialmente incaricati della scrittura delle copie e delle operazioni di archivio e di spedizione.

Non urta poi coi principii della gerarchia che i capi sezione di terza classe siano compresi nell'ordine corrispondente ai funzionari delle cancellerie, mentre i segretari di prima classe che hanno uno stipendio inferiore a quello dei detti capi sezione, sono compresi nell'ordine corrispondente ai funzionari della magistratura giudicante. Un fatto analogo accade pure nell'ordinamento giudiziario, secondo il quale vi sono giudici che hanno stipendi inferiori a quelli dei cancellieri; ma esso trova la sua giustificazione in ciò che la distinzione delle due carriere, quantunque sia ammesso il passaggio dall'una all'altra, si fonda sulle diverse condizioni d'idoneità stabilite per l'ammissione alle medesime, e non sull'importare degli stipendi.

Colla distinzione degli impiegati del Ministero nei due ordini accennati si ottiene anche un altro scopo voluto dal decreto sull'ordinamento generale delle amministrazioni centrali, imperocchè la stabilita corrispondenza dei gradi servirà di criterio per regolare il passaggio dei funzionari dal Ministero all'ordine giudiziario e viceversa. I direttori capi di divisione sono pareggiati ai consiglieri delle Corti d'appello, e devono quindi essere scelti preferibilmente tra gli impiegati del Ministero o degli uffizi da esso dipendenti, che abbiano i requisiti per essere nominati consiglieri nelle dette Corti. I capi sezione di prima e seconda classe sono pareggiati ai presidenti dei tribunali civili e correzionali, e devono quindi essere scelti in preferenza tra i funzionari che hanno i requisiti voluti per essere nominati presidenti dei detti tribunali. I segretari di prima classe sono pareggiati ai giudici dei tribunali medesimi, e devono averne i requisiti. Analogo riscontro per grado e per condizioni di capacità si presenta tra i capi sezione di terza classe, i segretari di seconda classe,

i vice segretari, i primi commessi e commessi, ed i cancellieri e vice cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali. Non si crede inopportuna l'avvertenza che i requisiti stabiliti per la nomina ai posti di direttori capi divisione e dei capi sezione di prima o seconda classe non vincolano eccessivamente nel ministro, come potrebbe sembrare a primo aspetto, la libertà della scelta per ragioni di merito; imperocchè larghissimo è il campo che la legge sull'ordinamento giudiziario lascia al guardasigilli per nominare i consiglieri d'appello e i presidenti di tribunale tra i funzionari della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, i professori di legge nelle Università dello Stato e gli avvocati patrocinanti davanti le Corti.

Un Consiglio formato dai direttori capi e presieduto dal ministro o dal direttore generale, viene a compiere il nuovo ordinamento del Ministero. Come la magistratura giudicante è convocata in assemblea generale e gli uffiziali del Pubblico Ministero sono radunati in Consiglio dai rispettivi capi per deliberare sopra materie attinenti al servizio interno, così il Consiglio del Ministero spiega le sue attribuzioni in tutto ciò che riguarda generalmente il servizio, e costituisce inoltre un uffizio di tutela a garanzia dei diritti degli impiegati e pel decoro del Corpo cui appartengono. Quantunque le attribuzioni del Consiglio siano soltanto consultive, e non vincolino di regola il ministro, vi è tuttavia motivo di credere che le medesime saranno un freno salutare all'arbitrio che talvolta accompagna il potere.

Dal quadro brevemente delineato risulta palese il concetto di un sistema più razionale, non solo nell'organico del servizio del Ministero, ma ancora nel tirocinio e nella scelta del personale addetto al medesimo.

È primieramente escluso il tirocinio presso il Ministero. L'importanza degli affari e l'urgenza che generalmente si verifica nella spedizione di essi, richiedono impiegati già formati, abili e pronti a compiere il lavoro loro assegnato. Il tirocinio nel Ministero cade sovente a spese del ministro e del segretario generale che firma; del resto esso non è il luogo più opportuno per compierlo. O trattasi dei lavori di concetto che nel Ministero della giustizia appartengono essenzialmente all'ordine legale, ed è palese che lo studio teorico pratico delle relative materie non si può compiere convenientemente, se non coll'esercizio della magistratura o del patrocinio. È nelle contese giudiziarie che s'impara a conoscere la legge per applicarla ai fatti occorrenti. Là tutto concorre a formare nel giovane alunno il criterio legale; cominciando dalle pratiche presso gli avvocati patrocinanti, passando al tirocinio speciale che segue negli uffizi del Pubblico Ministero, e venendo all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la mente si agita sempre nell'elemento legale, e per la continua varietà delle questioni spazia nel vasto campo delle discipline giuridiche. Dall'un canto la lotta delle opinioni accompagnata dalla solennità dell'udienza acuisce l'ingegno, e lo richiama a concetti e a forme più elevate; d'altro canto l'indagine paziente dei fatti, lo studio più tranquillo, ma più severo del Ministero Pubblico che conchiude o del giudice che pronunzia la sentenza, imprimono quel carattere d'imparzialità nella ricerca del vero e del giusto che vuolsi profondamente radicare negli impiegati del Ministero della giustizia. Ragioni analoghe sussistono per prendere dalle cancellerie o segreterie dell'autorità giudiziaria il personale d'ordine corrispondente. Le materie che costituiscono il lavoro burocratico od amministrativo delle cancellerie o segreterie si riproducono su più vasta scala nel Ministero, il quale è chiamato a vigilare ed occorrendo dare direzioni in tale ramo di servizio per assicurarne la regolarità, e mantenere la uniformità di azione e di esecuzione nel medesimo. Ma per conoscere esattamente questo ramo del pubblico servizio nelle varie sue parti, è necessario un tirocinio pratico che non si può compiere, se non penetrando i fatti, anche apparentemente di poca importanza, che si svolgono e si alternano giornalmente nelle cancellerie della magistratura giudicante e nelle segreterie del Pubblico Ministero.

Escluso per ambidue gli ordini di funzionari il tirocinio nel Ministero, e ritenuto che i medesimi devono per capacità ed esperienza non essere inferiori alla missione cui sono rispettivamente chiamati, ragion voleva che all'importanza dell'ufficio rispondesse l'autorità del grado e l'utile dello stipendio. Dovevasi inoltre evitare un altro inconveniente analogo a quello che sopra fu accennato pel frequente mutamento del segretario generale. Se la posizione fatta ai funzionari dell'ordine giudiziario chiamati al Ministero non produce di per se stessa corrispondenti vantaggi personali, tale uffizio non sarà considerato dai detti funzionari che come un mezzo di facilitarsi la via a gradi più eminenti nella magistratura. L'esperienza lo ha dimostrato. Ora questo è un male per l'Amministrazione, la quale vive di probità e di tradizioni, ed è un male per gli altri funzionari dell'ordine giudiziario che restano pregiudicati nei loro diritti di avanzamento. Le esigenze del servizio forse richiedevano che il grado dei direttori capi divisione e quello dei capi sezione chiamati a coadiuvarlo venisse maggiormente elevato, affinchè meglio rispondesse all'importanza dell'uffizio. Ma le stesse ragioni di economia che hanno persuaso di non elevare per ora il grado e lo stipendio del direttore generale a quello di procuratore generale di Corte d'appello, persuasero altresì di stabilire i gradi degli anzidetti funzionari nel modo sopra riferito. Un miglioramento però è certo nella condizione di tutti gli impiegati.

Se non che i maggiori stipendi, mentre procacciano impiegati abili al Ministero, producono ancora un'economia nel personale e nel bilancio del medesimo.

La pianta attuale porta tra impiegati ordinari e *straordinari*, funzionari della magistratura in missione presso il Ministero, uscieri ed inservienti, il numero totale di 222, e nel bilancio la spesa di lire 472,550 tra stipendi, salari e indennità di missione: a questa somma aggiungendo a calcolo quella di lire 47,384 41 spesa nell'anno 1865 per gratificazioni e sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti, risulta la spesa complessiva di lire 519,934 41.

La pianta del nuovo ordinamento porta il numero di 116 impiegati, e di 140 compresi gli uscieri ed inservienti. Non vi saranno più *straordinari*, e d'altro canto il sistema adottato nell'organico medesimo toglie, non solo la necessità, ma di regola generale anche l'opportunità di chiamare funzionari dell'ordine giudiziario in missione presso il Ministero. La spesa complessiva è di lire 364,000.

Confrontando questa somma con quella surriferita di lire 472,550 che si paga attualmente per stipendi, salari e indennità, risulta nella nuova pianta un'economia di lire 108,550. Ma ciò non basta. I maggiori stipendi assegnati in massima col nuovo ordinamento escludono la necessità ed anche l'opportunità delle gratificazioni e dei sussidi. Quanto alle gratificazioni un apposito articolo del regolamento stabilisce che non si potranno più concedere. Riguardo ai sussidi è pure stabilito che non si potranno concedere, se non nel caso di una disgrazia che possa alterare grandemente la condizione economica dell'impiegato, e dietro parere favorevole del Consiglio del Ministero. Laonde i sussidi non potranno gravare ordinariamente il bilancio del Ministero, perchè passeranno degli anni senza che occorra di concederne alcuno. Confrontando pertanto la somma di lire 519,934 41 che forma il complessivo ammontare della spesa attuale, con quella totale di lire 364,000 portata dalla nuova pianta, risulta un'economia di lire 155,934 41.

Alcune disposizioni transitorie compiono il progetto del nuovo ordinamento. Scopo principale di una legge transitoria è quello di porre in armonia il presente col passato, estendendo a questo i benefizi della nuova legge senza danno di alcuno. Quindi, ancorchè massime universalmente ricevute determinino l'efficacia della nuova legge riguardo alle condizioni di capacità ed ai diritti che ne derivano, in certi casi tuttavia l'equità consiglia di rendere meno violenta la transizione, mantenendo salvi, oltre i diritti acquistati, anche gli interessi che possono formare legittima aspettativa di un diritto. Informandosi a tali concetti, le anzidette disposizioni transitorie provvedono agli attuali impiegati sotto un triplice rapporto. — Dichiarano la posizione degli impiegati, finchè non siasi ai medesimi provveduto in esecuzione del nuovo ordinamento. — Regolano con norme speciali le condizioni di capacità per essere promossi alle classi superiori del loro grado od ai posti stabiliti nella nuova pianta del Ministero, o per essere nominati ai posti di cancellieri e vice cancellieri, segretari e vice segretari nell'ordine giudiziario. — E quanto agli impiegati che, in conseguenza del nuovo ordinamento, siano per passare all'Amministrazione pel fondo del culto od agli uffizi degli economati generali, regolano altresì con norme speciali la capacità dei medesimi per essere riammessi al servizio dello Stato quando venissero soppresse le dette Amministrazioni, o vi fossero richiamati per altri motivi.

Le riforme che ho avuto l'onore di sottoporre all'alta considerazione di V. A. R non sono le sole che il Ministero della giustizia è chiamato a compiere. Altre riforme furono dalla suddetta Commissione parlamentare proposte intorno all'ordinamento giudiziario, e specialmente riguardanti l'istituzione di una sola Corte di cassazione, l'amministrazione della giustizia correzionale, le attribuzioni dei funzionari del Pubblico Ministero, la circoscrizione giudiziaria, il numero, il grado e lo stipendio di tutti i funzionari dell'ordine giudiziario. L'attuazione di tale riforma tocca dall'un canto i più vitali interessi dello Stato, dovendosi conciliare nell'amministrazione della giustizia l'economia e la celerità colle maggiori guarentie possibili, e tocca d'altro canto le suscettività di ciascun paese, dovendo le tradizioni locali cedere all'interesse generale.

Portando anche la mia speciale attenzione sulle accennate proposte, non ho mancato d'imprendere lo studio delle medesime, per modo che un lavoro già si trova in corso, del quale formano principale oggetto: il coordinamento di un progetto di legge sulla magistratura suprema del Regno con la legge d'ordinamento giudiziario; la limitazione dell'assistenza ed intervento del Pubblico Ministero negli affari civili, sia per tutelare maggiormente l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, sia per ottenere una maggiore economia nel relativo personale; la quistione sulla convenienza o no di conservare i tribunali di commercio; il migliore ordinamento delle cancellerie; una più giusta distribuzione dei gradi e degli stipendi dei funzionari giudiziari; il mezzo migliore per evitare un dualismo che talvolta si verifica nelle materie di servizio interno tra i capi della magistratura giudicante e quelli del Pubblico Ministero; la semplificazione delle forme regolamentarie e disciplinari; il discentramento di alcune attribuzioni e competenze dall'Amministrazione centrale alle autorità ed agli uffizi dipendenti —

Un progetto di legge pel definitivo ordinamento dell'asse ecclesiastico e un progetto di codice penale pel Regno d'Italia sono pure in corso di studio, e saranno nel più breve tempo possibile presentati colle accennate riforme giudiziarie al Parlamento.

Per tal modo sarà dato assetto definitivo agli ordinamenti legislativi civili, penali e giudiziari del Regno, e l'unificazione dei medesimi diventerà un fatto compiuto anche per le provincie recentemente liberate dall'occupazione straniera.

Voglia intanto l'A. V. R. degnarsi di approvare colla Sua firma il nuovo ordinamento del Ministero che mi onoro di sottoporle.

Il numero 3331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1866, numero 2987;

Visto il Nostro decreto del 24 ottobre 1866, nº 3306, sull'ordinamento generale delle amministrazioni centrali;

Visti gli articoli 17, 18, 133, 160, 164, 172, 256 e 274 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, nº 2626;

Volendo provvedere al nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.
Disposizioni generali.

Art. 1. Il Ministero di grazia, giustizia e dei culti è ripartito in quattro divisioni:

1ª Divisione per gli affari civili;
2ª Divisione per gli affari penali;
3ª Divisione per gli affari dei culti;
4ª Divisione per gli affari del personale, di contabilità e di economia.

Le attribuzioni di ciascuna divisione, il riparto e l'assegnazione del personale sono stabiliti per decreto ministeriale.

Art. 2. Il ministro può nominare un segretario particolare tra gli impiegati del Ministero o tra i funzionari della magistratura.

Art. 3. La pianta del personale del Ministero ed i relativi stipendi sono determinati nell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli.

Art. 4. Nel Ministero è costituito un Consiglio colle attribuzioni che sono determinate in appresso.

Art. 5. Dipende dal Ministero l'amministrazione pel fondo del culto giusta la legge 7 luglio 1866, nº 3036, ed il regolamento approvato col Reale decreto 21 luglio 1866, nº 3069.

TITOLO SECONDO.
Del personale del Ministero.

Art. 6. I gradi degli impiegati del Ministero sono stabiliti come segue:
Direttore generale;
Direttori capi divisione;
Capi sezione di 1ª, 2ª e 3ª classe;
Segretari di 1ª e 2ª classe;
Vice segretari;
Primi commessi;
Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Il volontariato per la carriera del Ministero si compie negli uffizi giudiziari, secondo le norme stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 7. Per gli effetti indicati nell'articolo 25 del decreto del 24 ottobre 1866, nº 3306, gli impiegati del Ministero sono distinti in due ordini, corrispondente l'uno ai funzionari della magistratura, corrispondente l'altro ai funzionari delle cancellerie e segreterie.

Appartengono al primo ordine:
Il direttore generale;
I direttori capi divisione;
I capi sezione di prima e seconda classe;
I segretari di prima classe.

Appartengono al secondo ordine:
I capi sezione di terza classe;
I segretari di seconda classe;
I vice segretari;
I primi commessi;
I commessi.

Art. 8. Il direttore generale è pareggiato ai presidenti di sezione delle Corti di appello.

Art. 9. I direttori capi di divisione sono pareggiati ai consiglieri delle Corti di appello.

I capi sezione di prima e seconda classe sono pareggiati ai presidenti dei tribunali civili e correzionali.

I segretari di prima classe sono pareggiati ai giudici dei detti tribunali.

I direttori capi di divisione e i capi sezione anzidetti sono scelti preferibilmente tra i funzionari del Ministero, dell'ordine giudiziario e degli altri uffizi dipendenti, che hanno i requisiti stabiliti per essere nominati ai posti di consiglieri o di presidente, ai quali sono pareggiati.

I segretari di prima classe sono scelti tra gli accennati funzionari che hanno i requisiti per essere nominati ai posti di giudici, ai quali son pareggiati.

Art. 10. I capi sezione di terza classe sono pareggiati ai cancellieri delle Corti d'appello.

I segretari di seconda classe e i vice segretari sono pareggiati ai cancellieri dei tribunali.

I capi sezione di terza classe, i segretari di seconda classe e i vice segretari sono scelti tra i funzionari del Ministero, dell'ordine giudiziario e degli altri uffizi dipendenti, che hanno i requisiti stabiliti per essere nominati ai posti di cancellieri, ai quali sono pareggiati.

Art. 11. I primi commessi ed i commessi sono rispettivamente pareggiati ai vice cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali.

Essi sono scelti o tra i funzionari dipendenti dal Ministero che hanno i requisiti stabiliti per essere nominati ai posti di vice cancellieri, ai quali sono pareggiati, o dopo esame di concorso giusta l'articolo 19 del decreto del 24 ottobre 1866, nº 3306.

Art. 12. Gli impiegati del Ministero sono nominati dal Re sulla proposta del guardasigilli.

I commessi e primi commessi, quando non siano scelti tra gli impiegati dipendenti dal Ministero che hanno i requisiti per essere nominati vice cancellieri delle Corti di appello e dei tribunali, sono nominati con decreto ministeriale. In tale caso non ha luogo il pareggio stabilito nell'articolo precedente.

Ogni nomina o promozione è annunziata nel giornale ufficiale del Regno.

Art. 13. Gl'impiegati, prima di assumere il loro ufficio, debbono prestare giuramento innanzi al ministro od al direttore generale colla formola seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare « lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno, « e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza « le funzioni che mi sono affidate. »

Il giuramento si presta una sola volta nell'ammissione al Ministero.

Art. 14. Gl'impiegati del Ministero debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nei trenta giorni dalla notificazione del relativo decreto.

Il ministro può abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non può essere maggiore di altri giorni trenta.

Allorchè per ragioni di servizio il ministro abbia ordinato che l'impiegato continui ad esercitare temporaneamente il precedente suo ufficio, i termini suddetti decorrono dal giorno in cui cessa tale esercizio.

Art. 15. Il funzionario che contravviene al disposto dell'articolo precedente, s'intende aver rinunziato all'impiego e non può esservi riammesso che mediante un nuovo decreto di nomina.

Art. 16. Per le disponibilità, le aspettative ed i congedi del personale del Ministero si osserva la legge 11 ottobre 1863, nº 1500.

Il ministro può delegare ai direttori la facoltà di dare brevi congedi.

Art. 17. L'anzianità degli impiegati del Ministero è determinata dalla data della nomina in ciascun grado o classe. Nel caso di nomina contemporanea è determinata da quella dei gradi o delle classi precedenti secondo l'ordine gerarchico. A parità di date l'anzianità è determinata dal risultato degli esami o concorsi, dalla laurea, ed in mancanza dall'età.

Agli effetti dell'anzianità non è computato il tempo della interruzione di servizio per causa di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio, inabilitazione seguita da condanna o collocamento a riposo.

TITOLO TERZO
Delle attribuzioni dei funzionari del Ministero.

Art. 18. Il direttore generale firma - *Pel ministro* - risolve in di lui nome tutti gli affari, salvo quelli che il ministro riserva a sè, e dà le direzioni opportune pel regolare andamento del servizio.

Art. 19. Mancando od essendo impedito il direttore generale, il ministro designa uno dei direttori a farne le veci.

Art. 20. A ciascuna divisione è preposto un direttore.

I direttori riferiscono al ministro od al direttore generale degli affari i più importanti, e firmano *d'ordine del ministro* tutte le corrispondenze con le quali s'istruiscono affari o si comunicano deliberazioni già prese, salvo quelle che il direttore generale riserva a sè, o che in qualche modo impegnano la particolare responsabilità del ministro.

Essi regolano il servizio nella rispettiva divisione e ne rispondono verso il ministro od il direttore generale.

Art. 21. Mancando od essendo impedito un direttore, ne fa le veci il capo sezione più anziano di prima o seconda classe della divisione, sino a che il ministro od il direttore generale non ne ha delegato un altro.

Art. 22. I capi sezione di prima e seconda classe trattano gli affari della divisione che loro sono affidati dal direttore, e ne riferiscono al medesimo.

Esercitano anche sui diversi servizi della divisione quella sorveglianza che sia loro delegata dal direttore.

I segretari di prima classe sussidiano i capi sezione nella trattazione dei detti affari.

Art. 23. I capi sezione di terza classe trattano essi medesimi o distribuiscono agli impiegati dipendenti gli affari di minore importanza o d'ordine, secondo le istruzioni che ricevono dai direttori. Sorvegliano l'esecuzione dei lavori da essi distribuiti e delle copie, la tenuta dei protocolli, dei registri e delle matricole, e le altre operazioni necessarie affinchè il servizio proceda con regolarità e speditezza.

Mancando od essendo impedito il capo sezione di terza classe, supplisce il più anziano dei segretari di seconda classe o dei vice segretari dipendenti, sino a che il direttore capo della divisione non ha delegato un altro coll'assenso del direttore generale.

Art 24. I segretari di seconda classe ed i vice segretari sussidiano i capi sezione di terza classe nella trattazione degli affari di minore importanza o d'ordine, e compiono gli altri lavori che loro sono affidati per la tenuta dei protocolli, dei registri e delle matricole, e per le copie.

Art. 25. I primi commessi ed i commessi eseguiscono i lavori d'ordine che sono loro distribuiti, e attendono principalmente alla scrittura delle copie ed alle operazioni di archivio e di spedizione.

TITOLO QUARTO.
Degli uscieri ed inservienti.

Art. 26. Gli uscieri ed inservienti del Ministero sono nominati con decreto ministeriale.

Art. 27. Per essere nominato usciere od inserviente è necessario:

1º Essere cittadino del Regno;
2º Essere di sana e robusta costituzione;
3º Avere prestato servizio militare allo Stato ed averne riportato regolare congedo;
4º Saper leggere e scrivere correntemente;
5º Avere fama d'onestà e probità.

Art. 28. Il capo usciere destinato dal direttore generale veglia l'esecuzione dei servizi affidati agli uscieri od inservienti, e ne risponde.

TITOLO QUINTO.
Del Consiglio del Ministero.

Art. 29. Il Consiglio del Ministero è formato dei direttori capi di divisione, e presieduto dal ministro o dal direttore generale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei capi sezione di prima o di seconda classe del Ministero, designato dal ministro o dal direttore generale.

Art. 30. Il Consiglio del Ministero si aduna, quando se ne verifichi il bisogno, sulla convocazione fatta dal ministro o dal direttore generale.

Le sue deliberazioni sono consultive e non vincolano il ministro.

Art. 31. Sono sottoposti all'esame del Consiglio del Ministero:

1º I progetti di regolamento pel servizio interno del Ministero;

2º Tutte le nomine, promozioni e disposizioni relative agli impiegati, uscieri ed inservienti del Ministero;

3º Tutti gli affari di massima interessanti il servizio di più divisioni, e gli altri che saranno designati dal regolamento, dal ministro o dal direttore generale.

TITOLO SESTO.
Della disciplina.

Art. 32. La subordinazione e le relazioni di dipendenza tra gli impiegati del Ministero sono regolate dalla gerarchia stabilita nell'art. 6.

Gl'impiegati dell'ordine corrispondente ai funzionari delle cancellerie e segreterie hanno relazioni di dipendenza verso quelli dell'ordine corrispondente ai funzionari della magistratura, appartenenti alla stessa divisione.

Art. 33. Nel rimanente, per la disciplina degl'impiegati del Ministero si osserveranno le disposizioni del Capo II del Titolo II del decreto 24 ottobre 1866, nº 3306.

TITOLO SETTIMO.
Disposizioni transitorie.

Art. 34. Finchè non sia provveduto con nuove disposizioni al servizio centrale per gli affari di contabilità degli uffizi dipendenti dai diversi Ministeri, rimane conservata presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti una divisione per gli affari di amministrazione e di contabilità.

Art. 35. È conservato all'attuale segretario generale il suo titolo e grado.

Art. 36. Gli attuali direttori capi di divisione che, per l'attuazione della pianta stabilita col nuovo ordinamento del Ministero, non potranno avere la direzione di una delle divisioni indicate dall'articolo 1, o che sono chiamati a reggere la divisione mantenuta temporaneamente coll'articolo 34, conservano il titolo e lo stipendio del posto sinchè non siano destinati ad altro uffizio.

Gli altri impiegati conservano il titolo e lo stipendio che hanno attualmente sino a che, per l'attuazione della nuova pianta, non sia provveduto ai medesimi giusta le disposizioni seguenti.

Art. 37. Gli attuali segretari che hanno esercitato funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, e che hanno i requisiti per essere nominati giudici di tribunale civile e correzionale, possono essere promossi ai posti di capi-sezione di prima o seconda classe.

Gli altri segretari attuali possono essere promossi ai posti di capi sezione di terza classe.

Gli attuali segretari di seconda classe possono essere promossi ai posti di segretarii di prima classe, ancorchè non abbiano i requisiti per essere nominati giudici di tribunale civile e correzionale. In questo caso sono pareggiati ai funzionari delle cancellerie giusta l'art. 10.

Art. 38. Gli attuali applicati che hanno la qualità di uditori nell'ordine giudiziario, o che hanno vinta la prova di un concorso in un esame corrispondente a quello degli uditori per essere ammessi nel Ministero, saranno promossi alle classi superiori dello stesso grado e possono anche essere nominati vice segretari senza alcun esame.

Gli altri applicati attuali che hanno i requisiti indicati nell'articolo 10 per essere nominati ai posti di vice-segretari, saranno promossi alle classi superiori del loro grado e possono anche essere nominati vicesegretari senza alcun esame.

Art. 39. Gli attuali segretari del Ministero che hanno esercitato funzioni di cancelleria o di segreteria presso le Autorità dell'ordine giudiziario, possono essere nominati cancellieri di Corte d'appello, segretari di procura generale, o cancellieri di tribunale.

Quelli tra gli attuali segretari che non hanno esercitato funzioni di cancelleria o di segreteria presso le dette Autorità, possono essere nominati segretari di procura generale e cancellieri di tribunale.

Art. 40. Gli attuali applicati del Ministero che hanno esercitate funzioni di cancelleria o di segreteria presso le Autorità dell'ordine giudiziario, possono essere nominati cancellieri dei tribunali, vicecancellieri delle corti, cancellieri delle preture, segretari o sostituti segretari di procura generale, o segretari dei procuratori del Re.

Quelli tra gli attuali applicati che non hanno esercitate funzioni di cancelleria o di segreteria presso le dette Autorità, possono essere nominati segretari o sostituti segretari di procura generale, o segretari dei procuratori del Re.

Art. 41. Agli impiegati, che per effetto del nuovo ordinamento passano all'Amministrazione pel fondo del culto o negli uffizi degli economati generali, saranno applicabili le disposizioni degli articoli precedenti intorno alle condizioni d'idoneità, alla conservazione del grado e dello stipendio, quando per la soppressione degli uffizi di amministrazione ai quali passano o per altri motivi, fossero richiamati a prestare servizio nel Ministero, o negli uffizi dipendenti o nelle altre amministrazioni dello Stato.

Art. 42. Il presente decreto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 novembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI.

TABELLA della nuova pianta del personale e degli stipendi per il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

NUMERO dei posti	DENOMINAZIONE degli impiegati		STIPENDIO per ciascun grado e classe	TOTALE per grado e classe
1	Ministro	L.	20,000 »	20,000 »
1	Direttore generale	»	8,000 »	8,000 »
4	Direttori Capi di divisione	»	7,000 »	28,000 »
18	Capi di sezione	6 a	5,000 »	30,000 »
		6 a	4,500 »	27,000 »
		6 a	4,000 »	24,000 »
22	Segretari	10 a	3,500 »	35,000 »
		12 a	3,000 »	36,000 »
22	Vice Segretari (1)	»	2,200 »	48,400 »
24	Primi Commessi (2)	»	2,000 »	48,000 »
24	Commessi	8 a	1,800 »	14,400 »
		8 a	1,500 »	12,000 »
		8 a	1,200 »	9,600 »
Totale 116				
2	Uscieri Capi	»	1,200 »	2,400 »
18	Uscieri	»	1,000 »	18,000 »
4	Inservienti	»	800 »	3,200 »
Totale gen. 140	Totale complessivo		L.	364,000 »

Visto d'ordine di S. A. R.

Il ministro: BORGATTI.

(1) I Vice Segretarii restando più di cinque anni in ufficio senza promozione godono di un aumento di lire 250, e dopo altri cinque anni di un altro aumento di lire 350 (art. 18 del Decreto 24 ottobre 1866, nº 3306).

(2) Lo stipendio dei Primi Commessi si accresce di lire 200 per ogni cinque anni di servizio, ma non potrà diventare maggiore di lire 2,600 (art. 18 dello stesso Decreto)

STATO PRECEDENTE del personale, degli stipendi e delle spese straordinarie del Ministero di grazia e giustizia

N° dei posti	DENOMINAZIONE DEGLI IMPIEGHI	STIPENDIO per ciascun grado e classe	TOTALE per grado e classe
1	Ministro		a lire 20,000 »
1	Segretario generale		» 8,000 »
1	Direttore Generale dei culti		» 8,000 »
4	Direttori Capi di Divisione di 1ª classe	a lire 6,000 »	lire 24,000 »
4	Id di 2ª classe	» 5,000 »	» 20,000 »
15	Capi Sezione	» 4,000 »	» 60,000 »
15	Segretari di 1ª classe	» 3,500 »	» 52,500 »
15	Id. di 2ª classe	» 3,000 »	» 45,000 »
26	Applicati di 1ª classe	» 2,200 »	» 57,200 »
26	Id. di 2ª classe	» 1,800 »	» 46,800 »
26	Id. di 3ª classe	» 1,500 »	» 39,000 »
27	Id. di 4ª classe	» 1,200 »	» 32,400 »
2	Uscieri Capi	» 1,200 »	» 2,400 »
20	Uscieri	» 1,000 »	» 20,000 »
3	Inservienti	» 800 »	» 2,400 »
1	Inserviente	» 600 »	» 600 »
187	Spesa pel personale portata dalla pianta lire		438,300 »
	Spese straordinarie.		
2	Commessi	a lire 1,000 »	lire 2,000 »
3	Id.	» 950 »	» 2,850 »
3	Id.	» 900 »	» 2,700 »
23	Straordinari a lire 75 mensili	» 900 »	» 20,700 »
3	Funzionari di magistratura con la indennità di missione a lire 150 mensili	» 1,800 »	» 5,400 »
1	Funzionario di magistratura con la indennità di missione a lire 50 mensili	» 600 »	» 600 »
	Gratificazioni e sussidi ad impiegati del Ministero durante l'esercizio 1865 (1)		» 47,384 41
222	Totale lire		519,934 41

(1) Si è messa a calcolo la somma spesa nel 1865, perchè il 1866 è ancora in corso. — Però si può fin d'ora prevedere che pel corrente anno la cifra sarà assai minore, per la parsimonia usata nel concedere sussidi e gratificazioni dal 1° gennaio a tutto il 30 agosto 1866.

Confronto tra la spesa portata dalla nuova pianta del personale e quella che si sostiene attualmente per il personale ordinario e lo straordinario.

Spesa sostenuta attualmente, cioè:

Per gl' impiegati ordinari giusta la pianta in vigore ed in base al capitolo 1 del bilancio passivo del Ministero	L.	438,300 »
Per gl' impiegati straordinari, cioè commessi, scrivani e per le indennità ai funzionari di magistratura temporaneamente applicati al Ministero	»	34,250 »
	L.	472,550 »
Spesa secondo la nuova pianta	»	364,000 »
Economia colla nuova pianta	L.	108,550 »

Confronto tra la spesa portata dalla nuova pianta e quella che effettivamente si sostiene, compresi i sussidii e le gratificazioni agli impiegati.

Spesa attuale per il personale ordinario e straordinario	L.	472,550 »
Ammontare dei sussidii e delle gratificazioni (anno 1865)	»	47,384 41
	L.	519,934 41
Spesa secondo la nuova pianta	»	364,000 »
Economia complessiva che si ottiene colla nuova pianta	L.	155,934 41

NB. Nel confronto delle spese si è tenuto calcolo dei soli stipendi dei vice segretari e dei primi commessi, perchè dal sistema adottato nella ripartizione delle classi, e tenuto conto del passaggio dei funzionari del Ministero all'ordine giudiziario, pare assai improbabile che si verifichi il caso che i vice segretari e primi commessi debbano rimanere più di cinque anni nello stesso grado, e molto meno poi che si abbia a raggiungere il decennio.

Volendo tuttavia supporre che ciò avvenga, e calcolando per cinque dei vice segretari l'aumento di L. 250 e per sei quello di L. 600; — e per i primi commessi l'aumento per un quarto di L. 200 e per un altro quarto lire 600, in questo caso si avrebbe per i vice segretari una maggiore spesa di L. 4,850, e per i primi commessi un aumento di L. 4,800 e così un totale di L. 9,650.

Quand'anche poi si volesse supporre che tutti i vice segretari e primi commessi conseguissero il maggiore assegno di L. 600, non si avrebbe tuttavia che una maggiore spesa di L. 13,200 pei vice segretari e di L. 14,400 pei primi commessi, ed in tutto la somma di L. 27,600.

Nel primo caso la somma in bilancio giusta la nuova pianta sarebbe di L. 373,650, e si avrebbe sempre un risparmio di L. 146,284 41 su quanto fu speso per lo passato; — nella seconda ipotesi la spesa sarebbe di L. 391,600, e quindi sempre inferiore di L. 128,334 41 alla precedente spesa.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Circolare del Ministro dell'Interno ai signori Prefetti ed ai Commissari del Re.

Firenze, 15 novembre 1866.

Colla riunione definitiva delle provincie venete al Regno d'Italia si chiude dopo dodici secoli l'êra del dominio straniero nella Penisola, e cessa la necessità degli affrettati apparecchi di guerra, e la ragione delle irrequiete sollecitudini da cui veniva tanta gravità di pesi pubblici ai cittadini e tanta distrazione dai problemi più rilevanti di riordinamento civile, amministrativo, economico e finanziario.

L'Italia, sicura di sè, può attendere ormai le occasioni propizie a conseguire quello che ancora le manca, e intanto guardare posatamente dentro se stessa e provvedere.

Rimane invero da sciogliersi ancora la questione romana: ma dopo la Convenzione, che ne regolò la parte politica, la questione romana ormai non può e non deve essere argomento di agitazioni.

La sovranità del Pontefice in Roma è posta dalla Convenzione del settembre 1864 nelle condizioni di tutte le altre sovranità: ella deve domandare a se stessa, e in se stessa unicamente trovare gli argomenti di esistenza e di durata. L'Italia ha promesso alla Francia ed all'Europa di non frammettersi fra il Papa e i Romani, e di lasciar che si compia questo ultimo esperimento sulla vitalità di un principato ecclesiastico, di cui non vi ha più altro simile nel mondo civile, e che è in contraddizione colla progredita civiltà dei tempi: l'Italia deve mantenere la sua promessa e attendere dalla efficacia del principio nazionale ch'ella rappresenta l'immancabile trionfo delle sue ragioni.

Ogni agitazione pertanto che togliesse a pretesto la questione romana dev'essere sconsigliata, biasimata, impedita o repressa, qualunque siano i caratteri ch'ella assumesse: poichè nè si dee dar sospetto che l'Italia sia per mancare in nessun modo alla fede giurata, nè si dee tentare d'indurla a mancarvi; giacchè per l'una e per l'altra via le si recherebbero danno ed oltraggio gravissimi.

So bene che la doppia qualità del Pontefice porge argomento ad alcuni di confondere la questione politica colla questione religiosa, e di turbare le coscienze timorate col dubbio che non voglia il Governo Italiano menomare la indipendenza del Capo spirituale della cattolicità ed offendere la libertà della Chiesa.

Ma la S. V. potrà dileguare, ove occorra, queste ombre. I provvedimenti legislativi, le ripetute dichiarazioni del Governo del Re, i suoi atti, sino i più recenti, mostrano aperto come anche in materia religiosa esso non riconosca altro impero nè ammetta altra norma che quella della libertà e della legge; e come nei ministri del culto non voglia nè privilegiati nè martiri.

Certo, al Capo dei cattolici sparsi per tutto il mondo e che formano la grande maggioranza della Nazione italiana sono dovute speciali guarentigie perchè libero e indipendente possa esercitare il suo ministero spirituale. Il Governo italiano è più che altri disposto alle guarentigie che per siffatta libertà e indipendenza si riputassero più efficaci, perchè è più che altri convinto che esse possono accordarsi senza che venga menomato il dritto della Nazione da esso rappresentata.

Ora dunque che la nostra bandiera sventola sulla Venezia è debito che si pensi a ringagliardire gli ordini tutti dello Stato intendendo a svolgere gli elementi di potenza e di prosperità che possiede.

L'Italia non può, non deve mendicare perpetuamente dall'Europa le industrie, la cultura, il credito: essa ha obbligo di contribuire omai alla prosperità universale con tutta la sua operosità, facendo fruttare le copiose forze che in lei mise la Provvidenza, e che insino ad ora sono state distratte dalle misere condizioni della patria.

Il campo di questa necessaria operosità è aperto a tutti: dal Padre di famiglia salendo per l'amministratore del Comune e della Provincia fino al Ministro, tutti hanno debito di darvi mano, di assecondarsi reciprocamente secondo la loro sfera d'azione.

La S. V. vorrà studiarsi di concorrere a questo intento, per la parte sua, rendendosi esatto conto delle condizioni morali e materiali della sua provincia, e di ciò che sia da farsi per migliorarle e prosperarle.

Dove l'azione dei privati è tarda o difettosa, si studi di eccitarla, di supplirla anche insino a che non si sia rinvigorita, ma non presuma di sostituirle l'azione governativa sola per non affievolire quelle forze che soprattutto giova suscitare e tener vive.

Abbia la persuasione ch'Ella molto avrà fatto per l'educazione politica de' suoi amministrati, allorchè, conservando intera la sua autorità, li abbia ridotti a sentir meno il bisogno della sua ingerenza, ed a ricorrere meno alla sua iniziativa.

O la libertà giova a svegliare e tener viva negli uomini la coscienza della propria dignità e della propria forza, a rendere il sentimento della responsabilità e della solidalità efficace, a fare le virtù dell'intelletto e dell'animo operative in pro del bene comune, o altrimenti non vale che a schiudere il campo alle volgari ambizioni e alle basse cupidigie dei più baldanzosi e dei più procaccianti.

Perchè poi lo Stato proceda prospero e vigoroso e non assorba nè impedisca nè in modo alcuno disturbi l'operosità cittadina, il Governo deve armonizzare con savi ordinamenti le varie parti dell'amministrazione, distinguerne e definirne con precisione gli uffici, ed a questi preporre uomini probi, intelligenti, laboriosi, i quali, contenti di ricavare dall'opera loro un onesto e decoroso compenso, si compiacciano di adempiere in modo efficace al dovere che incombe ad ogni cittadino in terra libera di cooperare al bene di tutti.

Ora che ne avremo l'agio converrà esaminare i nostri ordinamenti al lume di questi criteri per assicurarsi che vi rispondano.

È opera necessaria ad avere una legislazione ed una amministrazione semplice, spedita, poco costosa: opera nella quale il Governo intende procedere cautamente, ma con risolutezza, e per la quale abbisogna dei consigli dei funzionari più autorevoli, e sopra tutto del concorso e dell'aiuto del Parlamento.

Su questo concorso e su questo aiuto fa speciale assegnamento il Governo, e confida che nelle mutate condizioni, i rappresentanti della Nazione volgeranno il pensiero e l'opera alle questioni urgenti che si riferiscono agli ordini interni dello Stato.

Nessuno infatti non vede come sia urgentissimo ristaurare il credito pubblico, riallacciare e ravvivare le sorgenti della pubblica ricchezza e aprirne delle nuove, ricercare quali siano spese inutili o soverchie o non produttive, e ridurle o resecarle; le produttive usare con misura e cautela; ed introdurre in tutti i servizi uno spirito severo d'economia e di moralità, senza del quale è impossibile che il paese si riabbia e si rinvigorisca.

Questo còmpito non è solo del Governo e non riguarda solo la finanza dello Stato. I Comuni e la Provincia che hanno finanze proprie e facoltà larga di porre a contributo le fortune dei cittadini, non devono perdere di vista dal canto loro l'influenza che possono per tal modo esercitare sulla fortuna dello Stato: e quindi conviene che procedano cauti nell'imporre, e considerino che ai privati poco rileva che una diminuzione nella loro sostanza si faccia per volere dei Rappresentanti della Nazione, oppure per deliberazione del Comune o della Provincia.

E siccome in ultimo il dissesto nelle finanze del Comune e della Provincia si risolve in dissesto dello Stato, che è ricco e prospero solo quando ricchi e prosperi sono i privati e i consorzi, così è bene che la voglia di spendere sia temperata da questo pensiero, ed ove occorra dai consigli autorevoli della S. V. e dai rimedi che dalla legge vengono indicati.

Nè meno è urgente scancellare la cifra dei milioni di analfabeti, che è una macchia per l'Italia, e la più terribile condanna dei Governi precedenti; poichè antichi e recenti esempi confermano che un popolo tanto può quanto sa, e nulla di grande, nulla di durevole, nulla di glorioso potrebbe aspettarsi da una nazione incurante di guarirsi dalla lebbra dell'ignoranza.

Anche in questa parte i Comuni e le Provincie sono chiamati dalla legge a cooperare: e tanto più alacremente vi daranno mano se penseranno che l'accrescimento della cultura e della istruzione conferisce non solo allo sviluppo della ricchezza pubblica, ma dà le migliori guarentigie per la pubblica sicurezza.

Imperocchè le intelligenze educate, le coscienze illuminate comprendono come ogni cittadino possa e debba concorrere per la sua parte al mantenimento dell'ordine, cioè all'osservanza della legge, non solo rispettandola, ma facendola rispettare e invocandola all'uopo.

Innanzi a questo campo di operosità così vasta, così nobile, così feconda, è da credersi che i partiti politici nei quali si distinse fin qui la Rappresentanza parlamentare, vedranno la necessità di disciogliersi per ricomporsi ed aggrupparsi secondo richieggono le nuove condizioni del paese.

Non si tratta oramai di affrettare più o meno i preparativi di una guerra inevitabile, nè di prescriverne più o meno prossimi i termini, nè di definirne il carattere. Non vi può più essere un partito che abbia per programma l'impazienza, ed un altro che abbia per programma la prudenza. Oggi si tratta di governare l'Italia e di amministrarla sì che sia ricca, potente, felice, e conferisca anch'essa colla sua opera all'incremento della civiltà universale.

Converrà dunque che ogni partito politico scenda nell'arena parlamentare con un programma di governo e di amministrazione compiuto, e che smesso ogni ossequio alle persone, dimenticati i rancori personali o municipali, si aggruppino i rappresentanti del paese secondo i principii e secondo i sistemi.

Per tal modo sinceramente esercitate, le istituzioni parlamentari faranno prova di tutta la fecondità e di tutta la efficacia pel bene di cui sono capaci; e i miglioramenti e le riforme prodotti da una schietta ed ampia discussione non seguiranno le sorti instabili de partiti frazionati all'infinito.

A questa necessaria opera di miglioramenti e di riforme contribuiranno efficacemente le nuove provincie, eredi di quella sapienza di Stato, per la quale tanta parte già ebbero nella civiltà italiana.

Insomma se ne' sei anni corsi sin qui si dovette avvisare innanzi tutto ad unificare gli ordinamenti legislativi ed amministrativi per fare di sette Stati un'Italia sola; adesso è il tempo che l'Italia unita esamini quali siano gli ordini più atti alla sua amministrazione.

Ma perchè questo esame sia profittevole conviene che sia maturo, e bisogna guardarsi dal confondere l'opportunità del migliorare colla smania dell'innovare. Gli ordinamenti occorre che facciano un tempo congruo di prova, che siano studiati in ogni loro atteggiamento ed in ogni loro applicazione per trarne buon frutto.

Molto varranno a quest'uopo gl'insegnamenti che nell'esercizio delle sue funzioni la S. V. deve avere raccolto dalla sua propria esperienza: ed ella vorrà giovarne il Governo, sicuro che saranno apprezzati, e che tanto più riesciranno profittevoli se ella si sarà confortato, oltre delle osservazioni sue proprie, delle osservazioni di quelli che hanno avuto occasione di studiare le nostre istituzioni nell'atto pratico.

L'Italia nel momento che acquista la sua piena indipendenza si trova in possesso di tutti gli strumenti della libertà, e perciò di tutte le condizioni occorrenti ad acquistare prosperità, forza e grandezza: ma sarebbe invano se l'operosità cittadina non vi si applicasse alacremente per farle fruttificare.

La S. V. sarà sicuro di bene interpretare le intenzioni del Governo allorchè non risparmiando l'operosità doverosa del suo ufficio, ecciti e renda efficace l'operosità de' suoi amministrati, e le faccia ambedue concordi e cospiranti al medesimo fine.

Il ministro
RICASOLI.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Ecco l'articolo della *Nord Deut. Zeit.* stato segnalato dall'*Agenzia Havas* riguardo alle voci di alleanza fra la Prussia e la Russia.

« Alcuni giornali esteri, dice quella gazzetta, continuano ad occuparsi di una pretesa alleanza fra la Prussia e la Russia, e quantunque sia stato evidentemente dimostrato quanto sia poco fondata quella notizia, pure se ne ha voluto trovare una conferma nel recente viaggio del nostro principe a Pietroburgo.

Questo viaggio, a loro dire, avrebbe per iscopo di portare a fine le trattative diplomatiche iniziate fra le due potenze relativamente all'alleanza.

Chiunque voglia essere imparziale saprà darsi facilmente spiegazione del viaggio intrapreso dal principe reale per prender parte alle feste di famiglia, viste le relazioni di stretta parentela che uniscono le due famiglie.

Però di fronte a queste voci noi siamo obbligati di dichiarare nel modo il più positivo che non si deve ricercare nissun scopo diplomatico nelle visite del principe reale alla Corte imperiale di Russia.

Il pensiero di un'alleanza politica « per avvenimenti ancora incerti » è molto lontano dalla politica prussiana, come noi lo abbiamo già fatto vedere a più riprese.

Nissun uomo di Stato, che sia previdente, potrebbe esser disposto a legarsi così le mani pel presente, per riguardo dell'avvenire.

AUSTRIA. — Si legge nel *Debatte*:

A quanto si rileva, è imminente una riforma anche nella gendarmeria, i cui principii sarebbero: che i traslochi dei singoli gendarmi non potrebbero farsi che dopo sentita l'autorità di polizia, ov'essi trovansi in servizio; che verrebbe accordata la necessaria influenza alle autorità politiche nell'uso del potere disciplinare, nello stabilire le rispettive qualifiche, nonchè nella promozione e nelle distinzioni ed altri favori, e che inoltre i posti di gendarmeria sarebbero occupati ovunque da indigeni e da individui che conoscano perfettamente la lingua del paese, e finalmente che si prescinderebbe per quelli che hanno una coltura intellettuale dalle esigenze d'un'altezza del corpo oltre la media, onde facilitare il completamento di quei corpi.

— L'arciduca Ernesto emanò un ordine del giorno generale, in data di Gratz 1° corrente, da cui togliamo i seguenti passi:

« Daochè tutte le truppe del generalato sono già giunte nei loro luoghi d'acquartieramento di pace, colgo questa occasione per dar loro il benvenuto.

« Ora che siamo ritornati in condizioni pacifiche, e che comincia il periodo invernale, ognuno dividerà meco l'opinione, essere massimo ed urgente dovere di ognuno, dal generale al più giovane soldato, di profittare delle esperienze fatte nei migliori come nei più cattivi giorni degli ultimi avvenimenti di guerra, e di tenere non meno pieno calcolo delle esigenze dei tempi onde essere pronti per quanto è possibile a future eventualità.

« Tale scopo verrà da noi raggiunto più celeremente e più facilmente se non chiuderemo gli occhi ai difetti, in parte scoperti, e in parte aumentati nell'ultima campagna; ma anzi, conoscendoli esattamente, troveremo in essi un incoraggiamento ai comuni sforzi, e non riposeremo fino a che siano tolti radicalmente, e si abbia raggiunto quel grado d'intelligenza che garantisce un successo sicuro e uno splendido avvenire.

A raggiungere tale alto scopo, fo calcolo sull'esperienza e sulla volonterosità dei signori comandanti, e sulla buona e ferma volontà di tutti, nel mentre mi riservo di emanare le corrispondenti disposizioni di dettaglio, col mezzo di speciali ordinanze ai signori comandanti di divisione. »

PAESI BASSI. — L'*Ag. Havas* ha da Amsterdam 14:

Al secondo scrutinio sono stati eletti 21 membri dell'antica Camera, fra i quali 12 conservatori ed 8 liberali.

Non si conosce ancora il risultato della votazione di un distretto.

Il signor de Thorbecke è stato eletto in due distretti.

È ancor difficile il prevedere quale dei partiti avrà la maggioranza nella Camera.

UNGHERIA. — Pesth, 14 novembre:

La città di Szeged ha mandato una deputazione a Deak, il quale rispondendo ha detto:

« La posizione dell'Ungheria è molto critica. Fino ad ora mi sono affaticato senza buon risultato, ma non ho anche perduto ogni speranza. »

RUSSIA. — Il *Morning Post* ha da Pietroborgo 13 novembre:

I residenti inglesi in questa città hanno presentato un indirizzo al principe di Galles, coperto da molte firme, per manifestare il loro affetto a Sua Maestà e all'Inghilterra.

L'indirizzo afferma che il matrimonio dello Czarewitch con una principessa danese crea tra l'Inghilterra e la Russia un vincolo che infonde le più liete speranze per le future relazioni tra le due potenze.

ULTIME NOTIZIE

Abbiamo sul viaggio di S. M. nelle provincie venete i seguenti telegrammi:

Vicenza, 17.

S. M. arrivò coi RR. Principi e seguito a Vicenza alle ore 3 pomeridiane, accolto da tutte le primarie autorità. Attraversò, con lungo corteggio di carrozze, la città imbandierata con tutta ricchezza ed eleganza, ed in mezzo agli entusiastici applausi delle popolazioni accorse da ogni parte della provincia. Dal loggiato del Museo Civico assistè allo sfilare della Guardia Nazionale e della guarnigione. Visitò l'ospedale, indi passò al Palazzo Leschi dove invitò a pranzo le notabilità. Lo splendore e la cordialità delle accoglienze, impareggiabili e degne della solennità nazionale, in cui Re e popolo constatano il compimento dei voti comuni.

Vicenza, 18.

S. M. è partita coi Principi Reali alle ore 11 antimeridiane per Verona. Ieri sera, mentre la città splendea per generale luminaria e fuochi di artifizio, S. M. assistè a cantata nel Teatro Olimpico illuminato con sorprendente effetto — Stamane tenne ricevimento solenne nella gran sala della residenza commerciale d'onde scese nella piazza maggiore a fregiare della medaglia d'onore la bandiera di Vicenza nel quadrato racchiudente superstiti volontari del 1848. — Non ostante immensa folla presente a tutti questi atti e attorniante S. M. colle più vive dimostrazioni di affetto, regnò sempre il massimo ordine, nè si ebbe a lamentare il menomo inconveniente.

Ferrara, 18.

Quattro locomotive con varie carrozze e carri carichi, passarono or ora sul bel ponte Po. La prova è riuscita con esito felice. La Commissione collaudatrice procede oltre verso Rovigo per esaminare lo stato della ferrovia.

Si ha da Caserta che mediante servizio diretto dal sotto prefetto di Sora la Guardia Nazionale arrestò i briganti Loreto Capobianco e Felice Caschera di Sora. Si presentò pure a Sora Francesco Forlì d'Arce, soldato sbandato.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 17.

Affermasi che il governo spagnuolo abbia reclamato presso il governo belga riguardo ai rifugiati spagnuoli residenti a Bruxelles, imputati di non lasciare alcun mezzo intentato per turbare l'ordine nella Spagna.

Londra, 16 (sera).

Corre voce che il principe di Galles sia morto in seguito ad una grande ferita riportata alla clavicola.

Venezia, 17.

Questa mattina sono partiti i Principi Reali per raggiungere S. M.

Parigi, 17.

L'*Avenir national* ha un telegramma da Bruxelles, il quale smentisce ufficialmente la voce che il principe di Galles sia morto.

Un telegramma da Pietroborgo annunzia che la principessa Dagmar è ammalata e che perciò furono sospese le feste del matrimonio.

L'*Etendard* annunzia che il governo spagnuolo ha preso a Madrid alcune misure di precauzione. Le stazioni delle ferrovie del nord e del sud sono occupate dalle truppe, in guisa che queste possono recarsi immediatamente sui punti minacciati.

Londra, 17.

Avvennero considerevoli inondazioni a Manchester, a Dewsbury, a Preston e a Leeds, le quali produssero grandi guasti.

Non è confermata la morte del principe di Galles.

Malta, 17.

Si ha da Canea, in data del 13, che non è più succeduto alcun combattimento nell'isola, e che perciò l'insurrezione può considerarsi come del tutto cessata.

Vienna, 17.

Nei circoli bene informati si ritengono come false le notizie pervenute da Nuova York sopra gli affari del Messico. Il generale Castelnau telegrafò a Parigi ai primi di questo mese che lo imperatore Massimiliano è fermamente deciso di restare al suo posto.

Vienna, 18.

Fu redatto il rescritto per la Dieta ungherese. Assicurasi che in esso l'imperatore promette all'Ungheria un Ministero responsabile, appena la Commissione avrà adottato le modificazioni proposte dal governo.

Il commissario della Serbia non è ancora arrivato, ma deve giungere fra breve.

Madrid, 18.

Confermasi la notizia che le repubbliche del Pacifico hanno accettata la mediazione della Francia e dell'Inghilterra.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA
via del Castellaccio, 20.